



Ascoltiamo i bambini

Il diritto di esprimere la propria opinione
e di essere ascoltati





Ascoltiamo i bambini

Il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati

La CFG, una sonda in avanscoperta per l'infanzia e la gioventù

La Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) ha l'incarico di osservare e analizzare l'evoluzione del rapporto tra i bambini e i giovani e la società. La CFG esprime proposte fondate sui bisogni delle nuove generazioni ed esamina le possibili ripercussioni sui bambini e sui giovani di importanti progetti della Confederazione.

In qualità di commissione extraparlamentare, la CFG funge da organo consultivo per il Consiglio federale e altri servizi della Confederazione. In questa sua funzione, ha la possibilità di far confluire direttamente nei processi decisionali le esigenze e le rivendicazioni dei minori e dei giovani adulti ed è spesso chiamata in causa, quando vengono trattati temi rilevanti per le nuove generazioni.

Un organo di specialisti

Per svolgere i compiti che le sono assegnati, la CFG può contare sulla competenza dei suoi 20 membri. Si tratta di persone che, grazie alla loro attività professionale o onorifica, sono qualificate, sensibili alle esigenze dei bambini e dei giovani e informate sui più recenti sviluppi e sulle tendenze più attuali. In virtù dell'esperienza acquisita, i membri della CFG possono analizzare la situazione di bambini e giovani con un approccio interdisciplinare. La CFG svolge oggi un ruolo fondamentale di «ponte» tra l'amministrazione federale e le organizzazioni non governative per l'infanzia e la gioventù.

Dialogo e partecipazione

L'attività della CFG si fonda sul principio secondo cui devono essere i bambini e i giovani stessi a formulare e avanzare le proprie esigenze e rivendicazioni. Anche per elaborare i vari rapporti sulla condizione dell'infanzia e della gioventù la CFG ha da sempre applicato forme partecipative. Inoltre, è costantemente in contatto con organismi, organizzazioni e istituzioni attive nel settore dell'infanzia e della gioventù: solo così è infatti possibile prendere in considerazione tutto un ventaglio di opinioni. La CFG conduce anche una politica dell'informazione autonoma di cui è parte integrante il Seminario di Bienne, una manifestazione biennale cui partecipano oltre 200 persone.

Attiva dal 1978

La CFG è stata istituita il 5 giugno 1978 dal Consiglio federale. Da allora il suo mandato, integrato nella legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche, non ha subito sostanziali modifiche. L'articolo 4 di questa legge recita: «Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti: a) segue la condizione giovanile in Svizzera; b) esamina le misure adottabili; c) prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, dà il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani. La commissione può presentare proposte di propria iniziativa».

Per un decreto del Consiglio federale del 26 settembre 2003, il mandato della Commissione è stato esteso anche all'infanzia e l'organo è stato ribattezzato «Commissione federale per l'infanzia e la gioventù».

Ulteriori informazioni sulla CFG e la sua attività su www.cfig.ch

Indice

Prefazione di Pierre Maudet, presidente della CFG _____	6
Perseverare, affinché i bambini siano veramente ascoltati! Christina Weber Khan _____	7
Diritto di essere sentiti e principio di partecipazione: una nuova dinamica democratica Jean Zermatten _____	11
I diritti di partecipazione dei minori nelle procedure giudiziarie e amministrative: aspetti giuridici e sociologici Intervista a Michelle Cottier _____	19
I minori: come e perché parlare <i>con</i> loro anziché <i>di</i> loro Intervista a Heidi Simoni e Maria Teresa Diez Grieser _____	33
Ascoltiamo i bambini: dalle premesse giuridiche alla realtà della prassi. Risultati delle discussioni di gruppo del Seminario di Bienne 2010 Riassunto di Christoph Breitenmoser _____	48
Diritto del minore di essere ascoltato: dal Commento generale del Comitato ONU all'effettiva attuazione Commento e raccomandazioni del gruppo di lavoro della CFG _____	59
Raccomandazioni della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) per l'attuazione concreta del diritto di essere ascoltati _____	66
Organizzazioni specializzate e proposte formative _____	68
Composizione della CFG _____	70
Rapporti della CFG _____	71

Prefazione

Ratificando, nel 1997, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, Consiglio federale e Parlamento hanno spezzato una lancia per un nuovo modo di concepire una categoria particolarmente fragile e vulnerabile della popolazione.

Tra i principi innovatori introdotti dalla Convenzione, è fondamentale il diritto dei minori di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati – a maggior ragione in un'epoca come la nostra, caratterizzata dalla centralità della comunicazione. Da semplice spettatore, il minore diviene attore ed è dunque considerato sufficientemente maturo, sia pure ancora in fase di sviluppo, per partecipare alla vita sociale.

A quasi 15 anni dall'entrata in vigore della Convenzione, la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) ha voluto tastare il polso all'applicazione concreta di questo principio e l'ha fatto con il rapporto che state leggendo.

In occasione di un convegno di due giorni, numerosi esperti – e la Svizzera ne conta parecchi di caratura internazionale – hanno analizzato il modo in cui gli adulti associano i minori ai processi decisionali che li concernono da vicino.

Oltre ad approfondire gli aspetti giuridici e metodologici, il rapporto propone suggerimenti ad uso di tutti coloro che lavorano a diretto contatto con bambini e giovani o prendono decisioni che li concernono, incluso il mondo politico. Affinché il riconoscimento dei minori quali individui a pieno titolo diventi parte della normalità quotidiana e non resti una pia illusione.

Possa dunque questa pubblicazione della CFGI contribuire a dare un'eco sempre maggiore alle preoccupazioni e alle idee espresse da bambini e giovani.

Pierre Maudet, presidente della CFGI

Perseverare, affinché i bambini siano veramente ascoltati!

Dar voce ai bambini è un compito fondamentale della CFGI

Uno dei compiti principali della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFGI) è quello di dar voce ai pensieri, alle idee e ai punti di vista di bambini e adolescenti in Svizzera, affinché responsabili politici e amministrativi li ascoltino e ne tengano adeguatamente conto a livello operativo e decisionale. Per amplificare ulteriormente questa voce, la CFGI ha scelto come tema per il 2010/11 il diritto dei bambini di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati (art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, CDF) e ha invitato esperti del mondo politico e giuridico, operatori sociali e psicologi a discuterne insieme al Seminario di Bienne 2010. La CFGI desidera ora presentare a un largo pubblico le idee e proposte elaborate dagli oltre 180 partecipanti al seminario, unitamente ai contributi propri e a quelli di specialisti esterni.

Già 10 anni fa, nella pubblicazione «Essere responsabili – condividere la responsabilità» (2001), la CFGI ha affrontato il tema della partecipazione dei bambini e dei giovani, intesa come facoltà di partecipare al dialogo, alle decisioni e alla gestione, elaborando diversi principi e idee in proposito. Anche oggi, come allora, la CFGI è convinta che la partecipazione di bambini e adolescenti permetta di fare esperienze di auto-efficacia che si riflettono positivamente sullo sviluppo della personalità. Questo vale sia per temi e

contenuti politici classici, sia per le questioni relative all'assetto degli spazi vitali comuni.

Poter esprimere un parere sulle questioni fondamentali dell'esistenza

Gli spazi vitali di bambini e giovani sono pressoché identici a quelli degli adulti: famiglia, territorio, scuola, lavoro, associazioni, spazio pubblico e la società nel suo insieme. Sono quindi le modalità secondo cui bambini e giovani possono esprimersi in merito a questi spazi vitali e ai loro cambiamenti ad assumere un ruolo centrale. L'importanza che bambini e giovani possano esprimere il proprio punto di vista e siano consultati e adeguatamente considerati, aumenta nella misura in cui essi sono toccati più direttamente – per esempio dallo sviluppo urbanistico di un quartiere, dal cambio di scuola (o dall'espulsione), dal divorzio dei genitori, dal collocamento presso una famiglia affiliante o un istituto, e anche da decisioni riguardanti la permanenza in Svizzera secondo il diritto di soggiorno per stranieri e il diritto in materia d'asilo.

Questa pubblicazione sul diritto dei bambini¹ di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati raccoglie sia le relazioni degli esperti e i loro contributi nei diversi *workshop* del Seminario di Bienne, sia le considerazioni dei partecipanti, provenienti dai settori e dalle discipline più disparate.

Art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo

(1) Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

(2) A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.



¹ Il concetto di bambino si rifà qui alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e intende bambini e giovani nella fascia di età da 0 a 18 anni.

La parola ai bambini e ai giovani

Per far sentire anche la voce dei bambini e dei giovani nelle discussioni del Seminario di Bienne e documentarla nel successivo rapporto, prima del convegno si sono svolti colloqui a quattr'occhi e discussioni di gruppo con bambini e giovani di diverse età nella Svizzera tedesca e in Ticino. Le richieste, opinioni e testimonianze sul diritto di audizione scaturite da queste interviste e discussioni sono state presentate in un video durante il Seminario di Bienne. Singole voci dei bambini e giovani interpellati fanno da contrappunto ai contributi che seguono.

Una nuova dinamica democratica

Nella sua relazione, Jean Zermatten, presidente del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, esamina le sfide poste dalla Convenzione sui diritti del fanciullo agli Stati firmatari e alla società nel suo insieme e sottolinea la necessità di ridefinire il rapporto bambino-adulti. Si tratta di sviluppare ulteriormente il contratto sociale tra i diversi membri della società – uomini, donne e bambini. Il fatto che oggi i bambini abbiano diritti e siano quindi anche artefici del proprio sviluppo, li legittima a partecipare alle decisioni che li riguardano. Così, pur non essendo ancora cittadini in senso politico, essi sono coinvolti in un processo di partecipazione democratica. Questa nuova dinamica esige che si ridiscuta la loro posizione nella nostra società e nel nostro sistema giuridico.

Chiare basi giuridiche per la partecipazione dei minori alle procedure e per la loro rappresentanza

In un'intervista, Michelle Cottier, giurista ed esperta in diritti dell'infanzia, espone da un punto di vista giuridico e di sociologia del diritto la prassi seguita in Svizzera per la partecipazione dei minori alle procedure giudiziarie e considera anche questioni relative alla loro rappresentanza. Dall'intervista emerge chiaramente come, oltre alle necessarie basi giuridiche e alla loro coerente attuazione, sia necessario anche un profondo cambiamento della società nel suo insieme per conseguire un atteggiamento diverso nei confronti del minore in quanto attore dotato di specifici diritti.

I minori: come e perché parlare con loro anziché di loro

Il contributo che segue è dedicato alle tecniche di colloquio con bambini e adolescenti. Nell'intervista,

Heidi Simoni e Maria Teresa Diez, entrambe psicologhe specializzate dell'Istituto Marie Meierhofer per il bambino, affrontano questioni concrete di questo tema essenziale. Le due specialiste spiegano come il coinvolgimento di bambini e adolescenti nelle decisioni che li riguardano sia importante non solo per motivi giuridici, ma anche per fattori legati alla psicologia dell'età evolutiva. Illustrano poi quali sono le condizioni e premesse necessarie affinché specialisti e decisori possano dialogare con bambini e adolescenti in modo adeguato alla loro età e al loro sviluppo.

Idee e proposte dalla prassi

La seconda parte del rapporto sul Seminario di Bienne 2010 è dedicata ai risultati delle discussioni di gruppo. Christoph Breitenmoser, che ha moderato i lavori, ne riassume i risultati. Nel corso dei lavori preliminari al convegno, la CFG ha dato per scontato che il diritto dei minori di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati fosse già preso in seria considerazione da molti specialisti e che nella prassi fossero in atto esperienze assai valide. Seguendo un metodo partecipativo con strutture predefinite, circa 180 esperti provenienti da discipline e ambiti professionali differenti hanno indicato come la Confederazione, i Cantoni e i Comuni e le rispettive istituzioni, ma anche i media e i genitori possano contribuire a realizzare in modo più efficace il diritto di audizione dei minori. Dalle varie idee e proposte emerge chiaramente che, oltre alle basi giuridiche, sono necessari anche chiari standard procedurali e adeguate possibilità di formazione e perfezionamento – unitamente a una notevole opera di sensibilizzazione dei summenzionati gruppi *target*.

Raccomandazioni e postulati della CFG

Un gruppo di lavoro della CFG si è occupato anche di uno strumento importante per realizzare efficacemente il diritto all'ascolto. Si tratta del Commento generale (*General Comment*) all'articolo 12 CDF pubblicato nel 2009. I commenti che il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza pubblica dal 2001 in merito a singole norme o temi specifici della Convenzione sui diritti del fanciullo sono destinati a coadiuvare gli Stati firmatari e i loro organi nell'attuazione della Convenzione.

Il gruppo di lavoro ha discusso e commentato un estratto del *General Comment* all'articolo 12 CDF, fornendo alla CFG la base su cui formulare i suoi postulati per l'attuazione concreta del diritto di audizione

dei minori. Anche la Commissione giunge alla conclusione che, oltre al miglioramento delle attuali condizioni strutturali (giuridiche, istituzionali), sono necessari cambiamenti culturali nelle istituzioni, nella politica, tra gli addetti ai lavori, tra i genitori e in tutte le persone a contatto con minori. Tuttavia questo potrà avvenire solo se nella società prevarrà un altro atteggiamento nei confronti della partecipazione dei minori. Per questa ragione è necessario continuare a promuovere attivamente a livello nazionale una «cultura della partecipazione» dei bambini e dei giovani.

Perseverare, affinché i minori siano veramente ascoltati


I diritti dell'uomo tutelano la nostra dignità e i nostri bisogni fondamentali, tra cui rientrano anche la facoltà di esprimere la propria opinione e il diritto che se ne tenga debitamente conto. Questi diritti valgono anche per i bambini, il che permette agli adulti di allargare il proprio orizzonte. I bambini, infatti, spiegano il mondo con parole proprie e arricchiscono il coro di voci adulte con melodie autentiche, fantasiose e policrome, conferendo alla «musica plurigenerazionale» un particolare spessore.

E, a proposito di musica giovane, i partecipanti al Seminario di Bienne hanno potuto apprezzare un intermezzo musicale presentato da giovani musicisti del conservatorio cittadino.

Prima di lasciarvi alla lettura del rapporto, desidero riassumerne l'intendimento con un breve passo dell'intervista con Heidi Simoni e Maria Teresa Diez:

«Dobbiamo continuare a batterci nei più disparati settori e nelle più svariate funzioni. E non mi riferisco solo all'audizione, ma anche al nostro modo di affrontare le domande e le opinioni dei minori, al posto che viene loro attribuito nella società. È un compito che non si può delegare a singoli specialisti, ma che richiede l'impegno incondizionato di noi tutti.»

Christina Weber Khan, membro della CFG



«Poter esprimere un parere sulle questioni fondamentali dell'esistenza.»

«Il fatto che oggi i bambini abbiano diritti e siano quindi anche artefici del proprio sviluppo.»

Lungo tutto il rapporto, sulle pagine a sinistra troverete dichiarazioni fatte da bambini e giovani e passaggi del Commento generale n° 12 concernente il diritto del minore di essere ascoltato.



Le dichiarazioni dei bambini sono state raccolte durante interviste singole o di gruppo condotte prima del convegno CFG e presentate nel video «Cosa ne pensi?» Le sequenze di immagini sono tratte da questo video e non hanno alcun legame diretto con le citazioni che si trovano sulla stessa pagina.



Il Commento generale pubblicato dal Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (in inglese «General Comment») aiuterà gli Stati membri e le loro istituzioni (tribunali, parlamenti, autorità ecc.) nell'interpretazione e nell'attuazione concreta dell'articolo 12 CDF.



Diritto di essere sentiti e principio di partecipazione: una nuova dinamica democratica

Jean Zermatten, direttore dell'Istituto internazionale dei diritti del bambino (IDE), vicepresidente del Comitato ONU per i diritti dell'infanzia ed ex presidente del Tribunale dei minori del Cantone del Vallese, Svizzera.

1. La Convenzione rende i bambini soggetti di diritto

Ventuno anni fa la comunità internazionale ha promulgato un atto giuridico importantissimo, che molti Stati si sono affrettati a sottoscrivere e ratificare senza ben valutarne la reale portata. Trattandosi di un testo concernente i minori, sembrava opportuno firmarlo senza porsi troppe domande sugli obblighi concreti che esso avrebbe comportato a lungo termine. Questo testo è la **Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo**¹, la cui ratifica quasi universale (193 Stati su 195) ne fa un atto straordinario per la sua portata globale e per l'entusiasmo spontaneo che ha suscitato.

Molti Stati, tuttavia, non si sono soffermati a considerare un punto fondamentale, vale a dire il titolo stesso del trattato: «Convenzione ... sui **diritti** del fanciullo». Per la maggior parte di essi, si trattava di ratificare un testo destinato a garantire una **migliore protezione** dell'infanzia da diversi rischi naturali e varie forme di sfruttamento, a rafforzare la posizione dei minori nei confronti dei debitori di **prestazioni** loro destinate (genitori, collettività, Stato) e a migliorarne le cure di base, assicurando loro un'alimentazione sana, un tetto e condizioni di vita dignitose. A questi obiettivi si aggiungono due «prestazioni» più elaborate: una buona educazione, se possibile gratuita, e l'accesso alle cure sanitarie per il maggior numero possibile di bambini.

La componente dei «**diritti**» contenuta nella Convenzione, benché ampiamente evidenziata dal legislatore internazionale e palese per chi legge attentamente il Preambolo, non è soltanto il risultato della modifica redazionale di un testo previgente. La Convenzione ha effettivamente introdotto un nuovo modo di esprimersi: mentre la Dichiarazione di Ginevra del 1924 o quella dell'ONU del 1959 recitavano che «*gli Stati devono...*», insistendo così sull'aspetto

del rapporto verticale tra lo Stato e i suoi minori, le disposizioni della Convenzione relative al loro diritto a prestazioni e protezione sono state formulate indicando che «*il fanciullo ha diritto a...*». Questa affermazione, da sola, non rispecchia tuttavia l'intera realtà del nuovo approccio dei legislatori nei confronti del minore, contraddistinto non soltanto da un marcato interesse per il suo stato di essere dipendente e vulnerabile (il quale giustifica che lo si nutra e protegga) ma anche da un cambiamento fondamentale nel modo di considerarlo. La principale novità consiste nel fatto che il minore è ora considerato provvisto di competenze e di capacità, certo ancora in fase di sviluppo, ma che giustificano che gli si accordi uno statuto giuridico e una posizione ben diversi nelle relazioni che la società intrattiene con lui.

L'introduzione di diritti e libertà civili nella Convenzione, in cui si proclama il diritto del fanciullo

- ad avere un nome, ad acquisire una cittadinanza, a conoscere i suoi genitori e ad essere da loro allevato (art. 7 e 8);
- alla libertà d'espressione (libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie) (art. 13);
- alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nel rispetto dello sviluppo delle sue capacità (art. 14);
- alla libertà di associazione e di riunirsi pacificamente (art. 15);
- al rispetto della sua sfera privata (art. 16) e
- all'accesso ad una informazione proveniente da fonti varie, soprattutto se finalizzata a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale (art. 17),

indica chiaramente che questa convenzione va ben oltre i tradizionali testi in materia di protezione e prestazioni dovute ai minori, poiché riconosce il bam-

¹ Denominata in seguito Convenzione o CDF.



«Secondo me è giusto che i bambini non sono trattati come le bestie, che hanno dei diritti e non si può fare con loro tutto quello che si vuole.» (Bambino, 11 anni)



«Molti adulti credono di essere chissà chi e si mettono su un piedistallo. Così non accettano di essere contraddetti da un bambino, perché sono più grandi e sanno molto più di lui. Però io credo che non siano quei geni che pensano di essere.» (Ragazzino, 14 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

2. Il diritto dei minori di essere ascoltati e presi in debita considerazione è uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione. Il Comitato dei diritti del fanciullo considera l'articolo 12 come uno dei quattro principi fondamentali del trattato, insieme al diritto alla non discriminazione, al diritto alla vita e allo sviluppo e al diritto alla considerazione dell'interesse superiore del minore. Questa sua valutazione evidenzia che l'articolo 12 non formula soltanto un diritto in quanto tale, ma deve essere tenuto in considerazione anche per l'interpretazione e l'attuazione degli altri diritti.

bino come essere provvisto di diritti connaturati alla persona, diritti che nessuno gli può negare e che possono essere da lui esercitati sia direttamente, secondo la sua età e il suo grado di maturità, sia tramite rappresentanti.

Ovviamente il precedente elenco di diritti e libertà civili pone problemi concreti di applicazione agli Stati, non soltanto a livello legislativo, dove è richiesto un allineamento dell'arsenale normativo al trattato internazionale, ma soprattutto per quanto riguarda la predisposizione di meccanismi efficaci per garantire ai minori la piena fruizione di questi diritti.

2. I principi generali della Convenzione ribadiscono questa posizione

La Convenzione va oltre, promulgando una serie di disposizioni, denominate «principi generali», che formalizzano questo nuovo statuto del minore, percepito quale detentore di «diritti». Si tratta dei famosi articoli seguenti:

- **art. 2:** principio della **non discriminazione** ovvero il diritto del minore di non essere discriminato;
- **art. 3:** principio dell'**interesse superiore del minore** ovvero il diritto del medesimo a che tutte le decisioni che lo riguardano siano esaminate nell'ottica del suo interesse;
- **art. 6:** diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, su cui si basa evidentemente il rispetto della dignità del minore e della sua personalità in divenire, ovvero il diritto del minore di essere considerato come una persona degna di diritti;
- **art. 12:** diritto del minore di esprimere la sua opinione su tutte le decisioni che lo riguardano, spesso considerato come il fondamento del suo diritto di partecipazione.

A questi quattro principi generali si aggiunge il fatto che il minore, sviluppandosi, diventa sempre più in grado di esercitare personalmente i suoi diritti. È questo che si intende dire con il riferimento ai criteri dell'età e della maturità del bambino e anche quando si parla dello sviluppo delle sue capacità (art. 5 della Convenzione).²

3. La dimensione democratica

Sancendo queste norme fondamentali che servono all'applicazione di ciascuno dei diritti soggettivi riconosciuti ai minori, la Convenzione ha fatto un passo decisivo verso il riconoscimento del minore quale individuo a pieno titolo che, seppur vulnerabile e dipendente dagli adulti, è comunque un essere umano di cui i genitori, gli adulti e lo Stato in generale devono tenere conto e **con cui devono (ri)definire, in generale, le loro relazioni e, in particolare, i loro rapporti giuridici**. Siamo in presenza di un nuovo contratto sociale tra i membri della società umana: gli uomini, le donne e i minori. La Convenzione assume dunque una dimensione eccezionale, che scopriamo progressivamente.

La Convenzione inaugura una svolta radicale nelle relazioni tra i minori e gli adulti. È quella che chiamerei *una nuova dinamica democratica*. Se il minore è diventato un soggetto di diritto attore del proprio destino e avente la facoltà di influenzare le decisioni e di partecipare, allora, pur non essendo cittadino nel senso politico del termine, possiede una forza democratica potenzialmente molto positiva. Tocca a noi, i cittadini, rispettare questa sua nuova posizione e all'apparato statale (organi legislativi, esecutivi e giudiziari a livello nazionale, regionale e comunale) valorizzare al meglio il «nuovo» minore, permettendogli di esercitare realmente tutti i suoi diritti, compresi i diritti e le libertà civili di cui è titolare. Ma è proprio qui che gli Stati incontrano difficoltà e che la Convenzione lancia la sua sfida.

4. Un concetto particolare: la partecipazione

Tra tutte queste disposizioni che fondano la nuova espressione del minore quale soggetto di diritti – un'espressione che sintetizza quanto abbiamo appena esposto – ve n'è una che traduce l'idea secondo cui il minore è dotato di competenze e capacità e la sua opinione interessa gli adulti: è l'art. 12 della Convenzione. Il minore è abbastanza maturo per **partecipare** alla vita della società, in particolare quando si tratta di prendere decisioni che hanno un impatto diretto o indiretto sulla sua vita e sui suoi rapporti con gli altri.

² Landsdown G., *The evolving capacity of the Child*, Innocenti Center, Firenze, 2004



«Secondo me, quando è successo qualcosa a qualcuno e io voglio raccontarlo, i grandi dovrebbero ascoltarmi. Per me è importante che loro ascoltino se qualcuno desidera raccontargli qualcosa.» (Bambino, 11 anni)




«Idea proposta dal Parlamento dei bambini: si potrebbero fare corsi per i genitori, così li imparano quali sono i diritti dei bambini. Si potrebbe organizzare un convegno per i genitori. Per esempio far incontrare più di 1000 genitori e spiegare che anche le opinioni dei bambini vanno rispettate.»



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

73. Non v'è dubbio che per conoscere l'interesse superiore di un determinato gruppo di minori si deve procedere come per la determinazione dell'interesse superiore del singolo minore. Ma anche nel caso di una moltitudine non definita di minori, i responsabili delle istituzioni e delle autorità o degli organi governativi dovrebbero dare agli interessati la possibilità di essere sentiti e tenere in debita considerazione la loro opinione, quando prevedono delle azioni – incluse le decisioni a carattere legislativo – che li concernono direttamente o indirettamente.

82. [...] I minori devono poter accedere a informazioni adeguate alla loro età e alle loro capacità sui temi che li interessano, per esempio i loro diritti, le procedure che li concernono, le leggi nazionali, le disposizioni e le direttive, i servizi locali e le procedure di revisione e di ricorso. In conformità con gli articoli 17 e 42, gli Stati contraenti dovrebbero inserire il tema dei diritti dell'infanzia nei loro programmi didattici.



Anche se nella Convenzione la parola «partecipazione» non compare né nell'articolo 12 né nelle disposizioni associate alla sua interpretazione più ampia (art. 3, 5, 13,17), ritengo che l'articolo esprima soprattutto questa nuova idea del minore, cui la Convenzione riconosce il possesso di competenze sufficienti per prendere parte attiva alla vita della società, pur essendo un essere ancora in fase di sviluppo. Ovviamente vi sono vari livelli, ambiti, contesti e forme di partecipazione a seconda che il minore sia coinvolto a titolo individuale nell'adozione di una decisione che lo riguarda oppure sia inserito in un più ampio processo di consultazione, in cui un gruppo di minori viene sentito in qualità di membro del corpo sociale.

5. L'articolo 12 CDF ha un senso più ampio

Come detto in precedenza, l'articolo 12 della Convenzione fonda un concetto più ampio del semplice diritto di essere sentito, ossia il concetto di *partecipazione*. Per questa ragione ha un rapporto particolare con diversi altri articoli del trattato e più precisamente con:

- **L'articolo 13 CDF**, che stabilisce il diritto del fanciullo alla libertà d'espressione. L'art. 12 e l'art. 13 non vanno confusi: il primo accorda al minore il diritto di esprimere il proprio punto di vista su una decisione specifica che sarà presa nei suoi confronti, mentre il secondo gli dà il diritto di esprimere le proprie idee su qualsiasi soggetto che lo interessi o lo preoccupi, una libertà limitata unicamente da considerazioni legate al rispetto della moralità e della sicurezza. L'articolo 13 prevede inoltre il diritto di ricevere informazioni di ogni genere, informazioni necessarie per esprimere un'opinione o un'idea.
- **L'articolo 17 della CDF**, in cui è sancito il diritto del minore all'informazione, una condizione indubbiamente indispensabile affinché questi possa esprimere con cognizione di causa la sua opinione nell'esercizio del suo diritto in senso stretto, definito più sopra. Come può infatti esprimersi, se non è informato dell'oggetto in questione, del modo in cui sarà sentito e del valore che sarà accordato alle sue affermazioni? Nelle questioni che li concernono, i minori devono avere accesso alle informazioni necessarie in una forma adeguata alla loro età e alle loro capacità.

6. Articolo 12 e art. 3 CDF: una evidente complementarità

Il nesso tra l'articolo 3 (interesse superiore del minore) e l'articolo 12 è palese. Chi è chiamato a decidere non può stabilire quale sia l'interesse superiore del minore senza sentire la sua opinione su questa questione fondamentale. A nostro parere, il diritto del minore sancito dall'articolo 12 si estende anche a tutte le situazioni in cui si tratta di prendere una decisione che tocca i suoi interessi. Appare ovvio che la procedura per stabilire l'interesse superiore del minore deve fondarsi innanzitutto su una consultazione dell'interessato e che questa consultazione, per quanto il minore sia capace di esprimere adeguatamente la sua opinione, va considerata in modo particolare.

Occorre inoltre rilevare che l'articolo 3 CDF indica che i minori (plurale) devono esprimersi anche su tutte le questioni che li concernono. Va pertanto oltre la lettera dell'articolo 12, che menziona il fanciullo unicamente al singolare. La relazione tra l'articolo 3 e l'articolo 12 determina dunque la necessità di consultare i fanciulli anche sui soggetti che li concernono (e non soltanto un determinato fanciullo in una determinata procedura giudiziaria o amministrativa). Il fatto che l'articolo 3 stabilisca anche che gli organi legislativi devono preoccuparsi dell'interesse superiore del minore dimostra che la consultazione (ruolo attivo di un soggetto di diritto) concerne tutti i minori, riguardo a tutti i soggetti.

Certuni vedono queste due disposizioni in conflitto tra loro. Dal mio punto di vista, invece, non vi è alcun conflitto tra l'articolo 3, che andrebbe visto come l'espressione dell'intento protettivo della Convenzione, e l'articolo 12, che esprimerebbe la partecipazione dei minori nei processi decisionali e che fonderebbe dunque questo nuovo statuto del minore quale soggetto di diritto. Questi due articoli devono pertanto essere considerati davvero come complementari.

L'articolo 3 stabilisce un ideale da raggiungere: l'interesse superiore del minore; l'articolo 12 definisce un metodo semplice per determinarlo, vale a dire permettere al minore di esprimere la sua opinione in merito. Al lato pratico non vi sarà alcun conflitto, poiché il decisore, che dovrebbe essere il medesimo in entrambi i casi, al momento di deliberare veglierà:



«Per me è molto importante che i miei genitori stiano a sentirmi. Per esempio se voglio cambiare scuola o quando racconto quello che faccio nel tempo libero. Anche quando si tratta di scegliere una professione vorrei essere ascoltato dai miei genitori.» (Ragazzino, 14 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

48. Il diritto del minore di essere sentito obbliga gli Stati contraenti a verificare ed eventualmente adeguare la loro legislazione affinché i minori vengano adeguatamente orientati e sostenuti, ricevano informazioni, se necessario, sul modo in cui è stata considerata la loro opinione e possano accedere a procedure di ricorso, rimedi giuridici e assistenza.

49. Per onorare questi impegni, gli Stati contraenti dovrebbero compiere i passi seguenti:

- rivedere e revocare le dichiarazioni e le riserve che limitano l'applicazione dell'articolo 12;
- istituire organi indipendenti per i diritti umani quali un difensore civico dei bambini (ombudsman) o un delegato alle questioni dell'infanzia con ampie competenze in materia di diritti dei minori;
- offrire corsi di perfezionamento sull'articolo 12 e sulla sua applicazione pratica per tutte le categorie professionali che hanno a che fare con i minori, per esempio

avvocati, giudici, funzionari di polizia, assistenti sociali, impiegati comunali, psicologi, educatori, agenti di custodia, insegnanti, medici, infermieri e altre persone operanti nel settore sanitario, dipendenti e funzionari pubblici, impiegati degli uffici della migrazione e capi clan tradizionali;

- creare condizioni atte a sostenere e incoraggiare i minori a esporre le loro opinioni e garantire che queste vengano prese in debita considerazione, in particolare attraverso l'introduzione di disposizioni e provvedimenti nelle leggi e negli statuti degli istituti; la loro efficacia dovrà essere controllata periodicamente;
- contrastare gli atteggiamenti negativi che impediscono la piena attuazione del diritto dei minori di essere ascoltati, segnatamente attraverso campagne pubbliche e la collaborazione con i mass media e gli opinion leader al fine di modificare alcune idee preconcepite ampiamente diffuse sui minori.



- innanzitutto a sentire l'opinione del minore sull'oggetto in questione e sulle soluzioni prospettate,
- in seguito, a prendere in considerazione l'opinione del minore, cercando di stabilirne l'interesse superiore.

Si tratta dunque soltanto di due tappe del medesimo processo decisionale.

Invece di ravvisare un antagonismo tra questi due articoli, appare opportuno sottolineare che l'art. 12 CDF, offrendo al minore la possibilità di influire sulla determinazione del suo interesse superiore grazie all'importanza accordata alla sua opinione, è di sostegno all'articolo 3 CDF e gli conferisce piena ragione di essere, evitandogli di sancire un diritto meramente retorico.

7. Conclusione

Il diritto del minore di esprimere la sua opinione e di essere sentito stabilisce un nuovo approccio nei suoi confronti: il minore è attore della sua vita e può influire sulle decisioni delle autorità giudiziarie e amministrative che lo riguardano.

Questa posizione è stata confermata, a livello europeo dalle «Lignes Directrices du Conseil de l'Europe pour une Justice adaptée aux enfants», approvate il 17 novembre 2010³. Queste direttive sottolineano molto chiaramente (art. 41-49) il diritto del minore di essere sentito e l'obbligo per gli Stati non soltanto di rendere possibile questa audizione ma anche di considerarla come una tappa indispensabile di tutte le procedure (civili, penali e amministrative) concernenti i minori.

Il diritto di essere sentito e quello di veder esaminato e considerato con particolare attenzione il proprio interesse superiore sono due espressioni della stessa realtà: il minore è divenuto un soggetto di diritto.

Per gli Stati, questo fatto implica obblighi chiari e concreti, vale a dire l'introduzione di leggi e meccanismi che permettano l'esercizio di questi diritti. Il nuovo approccio, tuttavia, stravolge le nostre abitudini ed è ben lungi dall'essere tanto universalmente riconosciuto e concretizzato quanto potrebbe far supporre la ratifica della CDF da parte di un gran numero di Paesi. Tra le parole e i fatti, il cammino è ancora lungo.

Riferimenti bibliografici

Zermatten Jean, Stoecklin Daniel (2009). *Le droit des enfants de participer. Norme juridique et réalité pratique: contribution à un nouveau contrat social*, Sion, Istituto Universitario Kurt Bösch / Istituto internazionale dei diritti del bambino.

³ <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1705197&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383>



«Un bambino di 11 anni racconta che un suo amico di dieci anni è stato informato solo due settimane prima della partenza per l'estero di essere stato affidato alla madre e che avrebbe lasciato la Svizzera. Il piccolo testimone ci chiede se, in questo caso, non sarebbe possibile ripetere la procedura di divorzio, visto che in fin dei conti la Svizzera ha sottoscritto la Convenzione sui diritti del fanciullo e all'amico non è stato chiesto se preferiva restare con il padre in Svizzera oppure trasferirsi all'estero con la madre.»



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

13. [...] Il concetto di partecipazione sottolinea che il coinvolgimento dei minori dovrebbe essere non un atto momentaneo, bensì il punto di partenza di un intenso scambio di opinioni tra gli adulti e i minori sulla definizione di strategie politiche, programmi e misure in tutti gli ambiti rilevanti per questi ultimi.

I diritti di partecipazione dei minori nelle procedure giudiziarie e amministrative: aspetti giuridici e sociologici

Intervista a Michelle Cottier, Dr. iur., professoressa assistente presso la Facoltà di diritto dell'Università di Basilea e giudice supplente alla Corte suprema di Basilea-Città

L'articolo 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, che la Svizzera ha ratificato nel 1997, sancisce il diritto dei minori di essere ascoltati in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li concerne, o direttamente o tramite un rappresentante. Da allora, il Tribunale federale e il Legislatore hanno risolto alcune questioni rimaste aperte per l'adempimento dell'impegno assunto con la firma della Convenzione e i tribunali e le autorità hanno maturato le prime esperienze di maggior coinvolgimento dei minori. Una cosa è risultata chiara: introdurre l'audizione dei minori come mera formalità non basta. Occorre un cambiamento profondo di tutta la società che sfoci in un diverso atteggiamento nei confronti dei minori.

Nell'intervista, Michelle Cottier, giurista ed esperta di diritto dell'infanzia, commenta l'attuale giurisprudenza e prassi in materia di audizione e rappresentanza dei minori in Svizzera e segnala le lacune da colmare per dare concretezza ai diritti di partecipazione dei minori nelle procedure.

Da anni si occupa della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e in particolare dei diritti procedurali dei minori in essa stabiliti. Secondo lei, qual è la valenza della convenzione per il diritto svizzero?

Sono convinta che la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e il diritto di partecipazione del minore da essa sancito possano produrre un vero cambiamento di paradigma nel diritto elvetico. Le esperienze che raccolgo nella mia attività di formazione dei professionisti che operano nel settore della protezione dell'infanzia non lasciano dubbi in proposito. A quanto mi riferiscono, il confronto diretto con il concetto di partecipazione li induce a cambiare prospettiva: se prima della formazione consideravano i genitori gli interlocutori privilegiati per trovare soluzioni a situazioni familiari difficili, dopo la formazione si interessano altrettanto del minore, del suo punto di vista e del suo bisogno di informazione. In quest'ottica allargata tutte le parti ci guadagnano: i minori, perché sono considerati soggetti e vedono prese sul serio le loro esigenze e le loro opinioni; gli adulti – genitori, giudici, autorità o professionisti che

si occupano di minori – perché si confrontano con la prospettiva del minore e possono integrarla nelle loro azioni e nelle loro decisioni.

Lei usa il termine di partecipazione. Questo termine fa pensare ai Parlamenti dei giovani o alla partecipazione attiva dei bambini e dei giovani nella scuola. Anche questi diritti possono essere derivati dall'articolo 12 della Convenzione dell'ONU? Esiste un nesso tra questo tipo di partecipazione e il diritto dei minori di essere ascoltati e rappresentati nei procedimenti?

La Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia garantisce al minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e obbliga gli Stati firmatari ad attribuirle il giusto peso tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore. Sul piano internazionale, questo diritto viene inteso non solo come libertà di espressione – garantita anche da altri trattati che tutelano i diritti umani – ma anche in senso più ampio, ossia come diritto di partecipazione del minore a tutti gli ambiti della vita che lo interessano da vicino, dalla famiglia alla scuola al sistema sanitario. La Convenzione considera il diritto di audizione e di partecipazione del minore nelle procedure una fattispecie applicativa di questo diritto di partecipazione generale. Ed è logico che sia così: nelle procedure i minori non hanno facoltà di decisione, come invece è immaginabile nel contesto scolastico; inoltre non si tratta tanto di rappresentare gli interessi di un gruppo di bambini o di adolescenti, ma di decidere il futuro di un singolo bambino. Ciò che accomuna questi ambiti molto diversi del diritto di partecipazione è il fatto di riconoscere il minore quale soggetto e di attribuirgli il diritto di partecipare alle scelte che riguardano il suo futuro.

Parliamo ora dell'attuazione del diritto di audizione del minore. Cos'ha fatto concretamente la Svizzera per adempiere gli impegni assunti con la firma della Convenzione dell'ONU?

L'attuazione sul piano giuridico avviene a vari livelli: innanzitutto il Tribunale federale ha precisato che il diritto di audizione del minore sancito dalla Conven-



«Per il diritto di visita, dovrebbero essere coinvolti nella decisione soprattutto i bambini, perché sono loro quelli che alla fine devono andare lì.» (Bambino, 11 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

20. Gli Stati contraenti devono garantire il diritto di essere ascoltato a ogni minore «capace di discernimento». Questa formula non va interpretata quale limitazione ma quale obbligo per gli Stati contraenti di considerare il minore dotato della capacità di discernimento maggiore possibile. Ciò significa che gli Stati contraenti non possono partire dal presupposto che un minore sia incapace di esprimere la sua opinione. Al contrario, dovrebbero partire dall'idea che il minore è in grado di farsi una propria opinione e riconoscere che egli ha il diritto di esprimerla. Non spetta al minore dimostrare preventivamente la sua capacità di discernimento.

32. L'articolo 12 capoverso 2 precisa che il minore deve avere in particolare la possibilità di essere ascoltato «in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne». Il Comitato sottolinea che questa disposizione vale per tutte le procedure giudiziarie che vedono

coinvolti minori, per esempio in materia di separazione dei genitori, affidamento, affiliazione o adozione, infrazioni alla legge da parte dei minori, violenza fisica o psichica, abusi sessuali e altri reati commessi contro di loro, assistenza sanitaria, sicurezza sociale, minorenni non accompagnati, richiedenti l'asilo o rifugiati e minorenni vittime di conflitti armati o di altre situazioni di emergenza. Le procedure amministrative, dal canto loro, riguardano solitamente decisioni sul percorso formativo, la salute, l'ambiente, le condizioni di vita o la protezione dei minori. In entrambi i casi esistono procedure alternative per la risoluzione dei conflitti, quali la mediazione o l'arbitrato.

113. [...] Soprattutto la decisione di escludere un minore dalle lezioni o espellerlo da un istituto scolastico deve essere valutata da un tribunale, dato che è in contraddizione con il diritto del minore all'educazione.



zione è formulato in modo così concreto da essere applicabile direttamente nell'ordinamento giuridico svizzero. Ciò significa che i minori hanno il diritto di essere ascoltati in tutte le procedure che li riguardano. Per alcune procedure il diritto di audizione è inoltre stato sancito esplicitamente nella legge, ad esempio in caso di divorzio, di provvedimenti di protezione dell'infanzia o di rapimento internazionale di minori. Il recepimento nel diritto nazionale è importante perché specifica il carattere vincolante del diritto di partecipazione. Il Tribunale federale tuttavia ritiene che la Convenzione dell'ONU prescriva unicamente l'audizione dei minori capaci di discernimento. Quest'interpretazione è in contrasto con quella del Comitato dell'ONU sui diritti dell'infanzia, incaricato di monitorare l'applicazione della Convenzione a livello internazionale.

Lei, quindi, critica l'interpretazione del Tribunale federale. Ci può spiegare perché?

Nel suo Commento generale all'articolo 12 della Convenzione, il Comitato sui diritti dell'infanzia ritiene che l'audizione del minore sia possibile già in tenera età, ossia prima che il minore sia in grado di esprimere verbalmente le proprie opinioni e i propri desideri. Pertanto, nel caso di bambini molto piccoli occorre tenere conto delle forme di comunicazione non verbale, inclusi il gioco, il linguaggio del corpo, la mimica facciale, il disegno e la pittura, attraverso le quali i bambini piccoli segnalano se hanno capito ed esprimono scelte e preferenze¹. Il Tribunale federale e la dottrina svizzera ritengono invece che la Convenzione sui diritti dell'infanzia debba prescrivere l'audizione solo se il minore ha raggiunto un certo grado di maturità, definito anche «capacità di discernimento». Il raggiungimento del grado di maturità dipende dalla complessità del tema oggetto dell'audizione e dallo stadio di sviluppo del minore. In media, si considera che viene raggiunto a 12 anni. Alla luce dell'interpretazione del Comitato sui diritti dell'infanzia questo limite d'età appare eccessivo. Il Tribunale federale adotta una prassi meno restrittiva solo per i procedimenti di divorzio e le misure di protezione dell'infanzia, per i quali prevede la possibilità di sentire il minore a partire dal sesto anno d'età. Volendo attersi all'interpretazione del Comitato, bisognerebbe ridurre ulteriormente questo limite d'età.

L'audizione del minore viene tematizzata soprattutto in relazione ai procedimenti di divorzio. Si può concludere che questo è il campo d'applicazione più importante del diritto di partecipazione del minore nel diritto svizzero?

Ogni anno circa 14 000 minori sono coinvolti in un procedimento di divorzio, un ambito che assume quindi grande importanza per il diritto di partecipazione. Uno studio condotto dal Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica ha tuttavia evidenziato che la concretizzazione del diritto di audizione nei procedimenti di divorzio è ancora lacunosa. Basti pensare che solo nel 10% dei casi rilevanti considerati il minore è stato ascoltato. Il fatto che il procedimento di divorzio sia comunemente considerato il principale campo d'applicazione del diritto di partecipazione è dovuto in parte al caso: quando la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, il diritto in materia di divorzio era in revisione, ragion per cui il diritto di audizione ha potuto essere integrato nella pertinente legge senza bisogno di apposite modifiche. Non bisogna però dimenticare che, secondo il Tribunale federale, il diritto di audizione si applica direttamente, in virtù dell'articolo 12 della Convenzione, anche a tutte le altre procedure che concernono il minore, tra cui quelle rilevanti per il suo futuro, come le procedure di adozione, i procedimenti giudiziari, le procedure d'asilo, le procedure di diritto degli stranieri o le procedure disciplinari in ambito scolastico (ad esempio esclusione dalla scuola).

A proposito di diritto degli stranieri e d'asilo e diritto di partecipazione, qual è la prassi seguita?


In questi due ambiti la legislazione e la giurisprudenza non sono molto favorevoli alla partecipazione: la legge federale sugli stranieri prevede che i minori di più di 14 anni vengano sentiti in merito al ricongiungimento familiare «se necessario». La giurisprudenza non esige un'audizione diretta, ma considera sufficiente che siano i genitori a comunicare il punto di vista del minore. Questo è problematico qualora i genitori non tutelino l'interesse del minore o lo tutelino male. Nel caso di un simile conflitto di interessi il minore avrebbe diritto, secondo le disposizioni del Codice civile, a una rappresentanza indipendente, cosa che però in pratica non succede mai. Nel settore

¹ Cfr. General Comment No. 12, par. 21



«Secondo me le autorità dovrebbero capire chi o che cosa può o non può farmi male, come e dove. Ci devono essere regole e diritti. Per me è importante che si possano raccontare i propri problemi, che ci sia qualcuno che ti ascolti e ti capisca.»

(Bambina, 10 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

21. Il Comitato sottolinea che l'articolo 12 non fissa alcuna età minima per l'esercizio del diritto alla libertà d'espressione e sconsiglia agli Stati contraenti di introdurre nelle leggi o nella pratica una tale restrizione, che limita il diritto dei minori di essere ascoltati sulle questioni che li interessano. [...]

Non è necessario che il minore conosca tutti i dettagli della controversia che lo concerne. È infatti sufficiente che ne abbia una comprensione tale da potersi fare un'opinione adeguata in merito.

[...] Gli Stati contraenti hanno l'obbligo di garantire il rispetto di questo diritto anche ai minori che hanno difficoltà a esprimere la propria opinione.

dell'asilo la giurisprudenza esige un'audizione diretta e personale del minore a partire dal 14° anno di età. Alla luce dell'interpretazione del Comitato sui diritti dell'infanzia alla quale ho accennato in precedenza, si tratta di un limite d'età eccessivamente alto.

Lei ha condotto un progetto di ricerca sulla partecipazione dei minori ai procedimenti penali e alle misure di protezione dell'infanzia. Quali sono state le principali conclusioni dello studio?

Nello studio sulle misure di protezione dell'infanzia e sui procedimenti penali minorili nel Cantone di Basilea Città ho analizzato la frequenza con cui le autorità procedono all'audizione di minori di più di 10 anni nell'ambito di procedure concernenti il collocamento extra-familiare. Mi interessava sapere se, dato un esito identico (ossia il collocamento del minore, per lo più in un istituto), vi fossero differenze tra i due tipi di procedura. Dallo studio sono emerse differenze eclatanti: il procedimento penale è centrato sul minore, che ne è dunque la figura principale, mentre i provvedimenti di protezione si focalizzano generalmente sulla famiglia e prevedono molto più raramente l'audizione del minore. Ciò trova riscontro anche a livello di rappresentanza del minore: nei procedimenti penali che ho analizzato, quasi la metà dei minori era affiancato da un rappresentante legale, mentre nei provvedimenti di protezione i legali – chiamati in causa molto più raramente – rappresentavano sempre i genitori. Si può quindi concludere che i minori che contravvengono alla legge godono di maggiore attenzione da parte delle autorità e hanno maggiori diritti procedurali rispetto a quelli che sono «solo» a rischio. Le differenze sono anche di genere: nella fascia d'età a partire da 10 anni i ragazzi che si trovano a dover lasciare il domicilio dei genitori vengono per lo più collocati in istituto per effetto di un procedimento penale, mentre le ragazze vengono collocate soprattutto a seguito di provvedimenti di protezione. La ragione è semplice: in generale i ragazzi contravvengono al Codice penale molto più spesso delle ragazze. Le possibilità di essere ascoltati in un procedimento sono dunque diverse secondo la categoria d'appartenenza dei minori interessati.

Secondo lei, nel diritto di audizione vi è un rischio di discriminazione in base a determinate caratteristiche?

Sì. Penso che per determinati gruppi vi sia un rischio reale di discriminazione. Il Comitato sui diritti dell'infanzia sottolinea l'importanza di una prassi non di-

scriminatoria nell'audizione dei minori, in particolare nei confronti delle ragazze e dei minori disabili. Credo inoltre che vi sia un rischio di discriminazione secondo la classe sociale, la nazionalità, il colore della pelle e la lingua. Nel mio studio non mi sono limitata a tematizzare la questione della discriminazione, perché ritengo che la problematica del genere non possa essere considerata unicamente in quest'ottica. Mi sembra altrettanto importante riflettere sui messaggi e gli stereotipi trasmessi ai minori nei rapporti con le autorità e sugli stereotipi esistenti: quale comportamento viene giudicato «normale» per una ragazza e quale per un ragazzo? Quali obiettivi e prospettive vengono considerati possibili e auspicabili per una ragazza e quali per un ragazzo?

Le autorità di protezione dell'infanzia intervengono quando un minore è a rischio. Tuttavia, un minore può trovarsi in una situazione difficile anche quando i genitori divorziano. Il fatto di dover comparire dinanzi all'autorità non è una sollecitazione supplementare per il minore?

Il diritto riconosce che bisognerebbe evitare di sentire il minore se l'audizione rappresenta una sollecitazione eccessiva e una minaccia per il suo bene. Va tuttavia considerato che, come insegna la psicologia, la partecipazione permette al minore di sperimentare l'autoefficacia e che quest'esperienza contribuisce a rafforzare la sua capacità di resistere alle avversità, detta anche «resilienza». Per i minori a rischio o in situazione di disagio la partecipazione può stimolare uno sviluppo sano malgrado le circostanze avverse. Pertanto, bisognerebbe rinunciare all'audizione solo in casi eccezionali, ossia quando il bene del minore è minacciato.

Molti giudici e autorità argomentano che nella maggior parte dei casi i minori non vogliono essere sentiti e che per questo rinunciano all'audizione.

Un minore può senz'altro rinunciare al diritto di essere sentito; occorre però garantire che possa decidere con la massima autonomia possibile e con cognizione di causa. Vari studi hanno evidenziato che la formulazione della convocazione riveste un ruolo determinante. Il maggior successo lo si ottiene se il minore è convocato a una data fissata dalle autorità. Se invece il minore deve telefonare per fissare un appuntamento o se deve apporre una crocetta su un modulo prestampato per indicare che rinuncia all'audizione, le probabilità che l'audizione si svolga diminuiscono in modo drastico.



«Trovo bello che i grandi si interessano a cosa pensano i bambini. Perché i bambini non valgono meno degli adulti. Per me è importante che i grandi mi stanno ad ascoltare quando ho un problema o se sono triste. Così mi possono anche aiutare.» (Bambina, 10 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

33. [...] Gli Stati contraenti sono esortati a introdurre disposizioni legali che obblighino le persone chiamate a decidere nelle procedure giudiziarie o amministrative a spiegare in che misura hanno tenuto conto dell'opinione dei minori e con quali conseguenze.

47. Se nel corso di una procedura giudiziaria o amministrativa è stato violato il diritto del minore di essere ascoltato (art. 12 cpv. 2), questi deve poter avviare una procedura di opposizione e di ricorso. [...]

49. Per onorare questi impegni, gli Stati contraenti dovrebbero compiere i passi seguenti: [...] offrire corsi di perfezionamento sull'articolo 12 e la sua applicazione pratica per tutte le categorie professionali che hanno a che fare con i minori, per esempio avvocati, giudici, funzionari di polizia, assistenti sociali, [...].

Passiamo ora allo svolgimento concreto dell'audizione. Vi sono prescrizioni legali sul modo in cui le autorità e i giudici devono strutturare l'audizione?

Le disposizioni del Codice civile che disciplinano l'audizione per determinati procedimenti prevedono soltanto che l'audizione del minore debba avvenire in modo appropriato. Noi giuristi chiamiamo queste formulazioni vaghe «concetti giuridici indeterminati», ossia concetti che devono essere concretizzati nella prassi. Per lo sviluppo di metodi di audizione adatti ai minori di ogni fascia d'età è opportuna la collaborazione tra specialisti del diritto e della psicologia.

L'audizione di minori in tenera età è sicuramente un compito molto complesso e impegnativo. I giudici e le autorità ricevono una formazione speciale per svolgere questo tipo di audizioni? Oppure possono avvalersi di un professionista del settore psicosociale?

La giurisprudenza prevede che in linea di massima a condurre l'audizione sia un membro dell'autorità decisionale. In via eccezionale, è possibile delegare questo compito a una terza persona qualificata se le circostanze concrete lo permettono. In determinati casi, si può anche rinunciare all'audizione se il punto di vista del minore è già stato sufficientemente considerato nell'ambito di una perizia psicologica o psichiatrica. Molti giudici conducono le audizioni affiancati da uno specialista. Ai membri delle autorità chiamati regolarmente a sentire minori si raccomanda di seguire un'apposita formazione.

Che peso ha l'opinione del minore ai fini della decisione? Il giudice o l'autorità devono tenere conto dell'opinione del minore? Se sì, come?

Il diritto di essere sentiti implica che l'autorità o il giudice valutino seriamente le affermazioni della persona ascoltata, sia essa maggiorenne o minore. Giuridicamente l'audizione ha una duplice natura: è espressione del rispetto della personalità del soggetto ascoltato e strumento dell'autorità per ottenere informazioni importanti ai fini della decisione. È ovvio che sotto questi due aspetti l'audizione ha senso solo se la deposizione della persona ascoltata viene considerata ai fini della decisione finale. Bisogna però tenere presente che il minore non è in grado di valutare il peso che le sue affermazioni hanno per il giudice o l'autorità; proprio per questo è importante informarlo prima dell'audizione. Nel caso di un divorzio, bisognerebbe ad esempio precisare che non è il minore a doversi decidere per uno o l'altro dei genitori, ma

che la decisione spetta al giudice. Bisognerebbe inoltre concordare con il minore quali affermazioni devono essere messe a verbale e quali sono invece considerate riservate e non vanno quindi comunicate, in particolare, ai genitori.

E se il tribunale o l'autorità decide contro il volere del minore, questo può fare ricorso?

Ogni decisione che coinvolge la persona del minore – diritto di visita, affidamento o collocamento extra-familiare – può essere impugnata. Questo non significa però necessariamente che il minore possa inoltrare ricorso autonomamente, ossia senza essere rappresentato dai genitori o da un legale. Anche in questo caso è determinante la capacità di discernimento: se il minore è in grado di valutare la portata della decisione e del ricorso, può opporsi alla decisione autonomamente e chiedere di essere rappresentato da un legale senza l'accordo dei genitori. La capacità di discernimento viene determinata caso per caso, tant'è vero che il Tribunale federale ha già riconosciuto capaci di discernimento minori di 10 anni. I bambini più piccoli, incapaci di discernimento, non possono esercitare i loro diritti direttamente, ma devono generalmente essere rappresentati dai genitori. L'autorità dovrebbe affiancare al minore un rappresentante indipendente qualora nel procedimento dovesse sorgere un conflitto di interessi con i genitori, ad esempio quando i genitori non hanno interesse a impugnare la decisione dell'autorità.

Ha parlato di un rappresentante indipendente dei minori: che ruolo ha e quali sono i compiti dell'«avvocato del minore» nel procedimento?

È fondamentale che il rappresentante sia indipendente, ovvero che non sia vincolato a istruzioni dell'autorità che lo ha nominato o dei genitori e che non faccia parte della struttura organizzativa dell'autorità. A livello internazionale la questione ha dato adito a discussioni: ci si è chiesti se il rappresentante legale dovesse rappresentare la volontà soggettiva del minore anche quando questa «non è ragionevole», o se invece dovesse rappresentare l'interesse obiettivo del minore. In Svizzera prevale la posizione secondo cui il ruolo del rappresentante consiste in primo luogo nel comunicare la volontà soggettiva del minore previamente accertata in modo approfondito e completo. Si ritiene però anche che bisognerebbe determinare quale decisione rappresenti la soluzione meno pregiudizievole per il minore dal punto di vista psicosociale.



*«Se i miei genitori divorziano, vorrei essere informata e poter dire la mia.»
(Bambina, 11 anni)*



«Quando litigo, vorrei avere più ascolto soprattutto da parte di mia mamma e di mio papà, per avere un confronto, cosa che non è mai possibile. Però posso parlarne con qualcuno d'altro. Con una mia amica che ha già 32 anni parlo dei miei problemi, delle cose belle e delle cose brutte. Almeno ho qualcuno con cui posso parlare. A casa non interagiamo mai.» (ragazza, 16 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

37. I rappresentanti devono essere coscienti del fatto che rappresentano esclusivamente gli interessi del minore e non quelli di terzi (genitore, genitori, istituzioni o gruppi, p.es. un istituto, l'amministrazione o la società). Per i rappresentanti dei minori andrebbe definito un codice di condotta.

Il rappresentante legale ha il compito di tutelare gli interessi del minore presentando richieste e interponendo rimedi giuridici. Per accertare l'interesse del minore, il rappresentante deve condurre un'inchiesta propria, che contempla in ogni caso il contatto personale, ma anche accertamenti sulla situazione e le condizioni di vita del minore condotti presso persone di riferimento o specialisti. Un altro compito fondamentale sono l'accompagnamento costante, l'informazione e la consulenza del minore allo scopo di rafforzare lo status di soggetto. Il rappresentante deve inoltre garantire che le autorità ne rispettino il diritto di audizione e di partecipazione nelle procedure, impedendo per esempio l'adozione di inutili misure coercitive. Infine può essere opportuno che funga da mediatore tra le parti in causa, ossia tra minore, genitori e autorità, allo scopo di trovare una soluzione sostenibile per il minore.

In quali procedure può o deve intervenire un rappresentante indipendente?

La legge prevede per determinate procedure disposizioni esplicite che disciplinano la nomina di un rappresentante del minore. È il caso delle procedure di divorzio, dei procedimenti in caso di rapimento di minori e, dal 2013 – quando entrerà in vigore il nuovo diritto in materia di protezione dei minori e degli adulti – anche dei provvedimenti di protezione dei minori. Purtroppo, le disposizioni applicabili alle procedure di divorzio e ai provvedimenti di protezione dei minori sono formulate in modo molto vago. Ne consegue che in media solo 130 dei circa 14 000 minori coinvolti ogni anno in una procedura di divorzio sono rappresentati da un legale. Come già detto, nei procedimenti penali minorili la situazione è migliore: in determinati casi, i minori coinvolti in un processo penale devono avere un difensore, in particolare quando rischiano una pena o una misura privata della libertà. In questi casi, si fa capo a un rappresentante legale molto più spesso che non nelle procedure che riguardano il diritto di famiglia. Ciò nonostante, anche in ambiti per i quali la legge non prevede una disposizione esplicita, la rappresentanza dei minori è possibile e può essere chiesta sia dal minore capace di discernimento sia dai genitori. Inoltre l'autorità tutoria deve designare un rappresentante legale se i genitori non possono tutelare gli interessi del minore perché sono impossibilitati o perché i loro interessi sono in conflitto con quelli del minore. Ne è un esempio il diritto in materia di asilo e di stranieri, anche se nella prassi viene nominato un rappresen-

tante solo se il minore risiede in Svizzera senza i genitori, ossia se si è di fronte a minori non accompagnati richiedenti l'asilo. La rappresentanza è possibile anche in altri ambiti, ad esempio nel caso di una procedura di successione per il lascito di un genitore che vede coinvolti l'altro genitore e il minore, ciascuno con interessi diversi.

Chi può rappresentare il minore? Occorre uno specialista appositamente formato?

La legge prevede che, se necessario, il giudice o l'autorità designi una persona esperta in questioni assistenziali e giuridiche (curatore) per rappresentare il minore. I Cantoni possono emanare direttive in merito alle qualifiche professionali, alla formazione e al perfezionamento dei curatori. Secondo gli standard delle organizzazioni professionali in Svizzera e all'estero i curatori devono avere una formazione di base giuridica, pedagogica o psicosociale e conseguire una qualifica supplementare per acquisire competenze specifiche nel campo giuridico, pedagogico e psicologico. Inoltre si richiede una riflessione sulla propria attività attraverso l'intervisione e la supervisione.

Chi copre le spese per la rappresentanza del minore?

È una questione importante. Le esperienze maturate all'estero permettono di concludere che per garantire una rappresentanza di qualità occorre prevedere un onorario adeguato. Se questo è troppo basso, c'è il rischio che gli specialisti qualificati si ritirino. In Svizzera la questione finanziaria dipende dalla legislazione e dalla prassi dei singoli Cantoni. In alcuni casi i curatori ricevono indennità troppo basse o devono addirittura chiedere a fondazioni non-profit di finanziarle. È assodato che i costi di rappresentanza debbano essere imputati al minore solo in casi eccezionali, ad esempio se questi possiede un patrimonio particolarmente elevato a seguito di un'eredità. Se i genitori dispongono di sufficienti mezzi devono generalmente coprire i costi, in caso contrario se ne fa carico lo Stato nel quadro del patrocinio gratuito. La limitazione del patrocinio gratuito alle famiglie bisognose svantaggia soprattutto le famiglie a reddito medio. È inoltre problematica nella misura in cui l'accettazione da parte dei genitori della rappresentanza del minore può essere compromessa se questi sanno che dovranno coprire i costi. Vi sono quindi molte questioni aperte in relazione al finanziamento delle spese di rappresentanza e sarebbe auspicabile che la Confederazione e i Cantoni adottino disposizioni esplicite che garantiscano un'indennità adeguata ai



«Con i docenti e sul posto di lavoro posso discutere e parlare e di questo son veramente contenta. Prima di quest'anno non era così. Sul posto di lavoro, ci sono i miei colleghi che vengono subito. E questo dà forza a una persona. A me che sono adolescente questo dà forza per finire un lavoro. Loro sono felici anche di avere qualcuno che domanda. Parlo con gli amici, ma penso che avere qualcuno di adulto con cui parlare aiuta molto.» (ragazza, 16 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

135. La Convenzione impone in modo chiaro e immediato agli Stati contraenti di investire risorse per garantire il rispetto del diritto del minore di essere ascoltato su tutte le questioni che lo interessano e di veder presa in debita considerazione la sua opinione.

Affinché l'articolo 12 possa essere opportunamente attuato, devono essere abbattuti gli ostacoli legali, politici, economici, sociali e culturali che ancora limitano le possibilità dei minori di essere ascoltati e coinvolti nelle questioni che li concernono.

Ciò richiede una maggiore fiducia nelle loro capacità e lo sviluppo di setting in cui possano svilupparle e dimostrarle. È inoltre necessario che gli Stati si impegnino a mettere a disposizione risorse e a promuovere il perfezionamento.

rappresentanti legali dei minori. Per di più, studi condotti all'estero hanno rivelato che la designazione di un rappresentante può accelerare la procedura, il che costituisce uno sgravio per le finanze pubbliche.

Per concludere vorrei farle una domanda più generale. Cosa si può fare affinché l'audizione e la partecipazione dei minori diventino progressivamente la norma? Secondo lei, dove occorre intervenire in via prioritaria?

Innanzitutto il Tribunale federale dovrebbe interpretare meno rigidamente l'articolo 12 della Convenzione ONU e garantire il diritto di audizione ai minori di tutte le fasce di età, come auspicato dal Comitato sui diritti dell'infanzia, e non limitarlo ai minori capaci di discernimento. Dovrebbe inoltre fare in modo che l'audizione diretta del minore diventi la norma e la rappresentanza da parte dei genitori l'eccezione. La legislazione federale dovrebbe poi disciplinare in modo esplicito e vincolante la rappresentanza del minore per tutti i procedimenti che lo concernono direttamente. Così facendo si garantirebbe che nel caso di decisioni di ampia portata, come il collocamento in un istituto o il soggiorno in Svizzera, il minore abbia sempre un rappresentante. Dal canto loro, i Cantoni possono assicurare la qualità della rappresentanza prevedendone un finanziamento adeguato. Occorrono comunque maggiori sforzi da parte della Confederazione e dei Cantoni per sensibilizzare maggiormente i tribunali e le autorità sui diritti di partecipazione dei minori e promuovere con corsi di formazione e perfezionamento una prassi non discriminatoria a misura di minore. Tornando al cambiamento di paradigma a cui ho accennato all'inizio, tutti i professionisti che si occupano di minori devono convincersi che la partecipazione non soltanto è un diritto del minore, ma esige da parte loro un nuovo approccio professionale.



«Mio padre è molto comprensivo e disponibile. Mia mamma non c'è, perché i miei sono divorziati. [...] In realtà hanno scelto quelli ... stupidi nel Comune che decidono la vita dei ragazzi ed è una grande cavolata. Io dopo un tot di tempo sono andata con mio papà, perché mia madre non è che faceva delle grandi cose, non ci dava da mangiare e cose del genere [...]» (ragazza, 14 anni)



Bibliografia e decisioni del Tribunale federale:

Cottier Michelle, *Subjekt oder Objekt? Die Partizipation von Kindern in Jugendstraf- und zivilrechtlichen Kinderschutzverfahren*, Berna 2006.

Blum Stefan / Cottier Michelle / Migliazza Daniela, *Anwalt des Kindes. Ein europäischer Vergleich zum Recht des Kindes auf eigene Vertretung in behördlichen und gerichtlichen Verfahren*, Berna 2008.

Büchler Andrea / Simoni Heidi (Hrsg.), *Kinder und Scheidung: Der Einfluss der Rechtspraxis auf familiäre Übergänge*, Zurigo 2009.

Gerber Jenni Regula / Hausammann Christina (Hrsg.), *Die Rechte des Kindes. Das UNO-Übereinkommen und seine Auswirkungen auf die Schweiz*, Basilea 2001.

Schütt Thomas, *Die Anhörung des Kindes im Scheidungsverfahren. Unter besonderer Berücksichtigung des psychologischen Aspekts*, Zurigo / Basilea / Ginevra 2002.

Simoni Heidi, *Kinder anhören und hören*, Zeitschrift für Vormundschaftswesen 2009, 333 segg.

Zitelmann Maud, *Kindeswohl und Kindeswille im Spannungsfeld von Recht und Pädagogik*, Münster 2001.

Decisione del Tribunale federale del 22 dicembre 1997, DTF 124 III 90 segg.

L'articolo 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia è una norma direttamente applicabile. Secondo questa norma, l'audizione del minore in una procedura che lo concerne è necessaria solo se egli è in grado di formarsi una propria opinione.

Decisione del Tribunale federale del 1° giugno 2005, DTF 131 III 553 segg.

Audizione dei figli nella procedura di divorzio (art. 144 cpv. 2 CC): in linea di principio è possibile sentire i figli da quando hanno compiuto sei anni.

Decisione del Tribunale federale del 26 aprile 2005, DTF 131 III 409 segg.

Nel corso della procedura giudiziaria il minore dev'essere sentito personalmente. Ad una mancata audizione in prima istanza si può eccezionalmente supplire nella procedura di ricorso; in tal caso, basterà un'audizione da parte di una delegazione del tribunale.

Cenni biografici:

Michelle Cottier è professore assistente alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Basilea e giudice supplente presso il Tribunale d'appello di Basilea Città. Ha ottenuto il dottorato sostenendo una tesi sul tema della partecipazione dei minori alle procedure («*Subjekt oder Objekt? Die Partizipation von Kindern in Jugendstraf- und Kinderschutzverfahren*», Berna 2006) ed è l'autrice di uno studio commissionato da Unicef Svizzera sull'importanza della protezione dei minori per la prevenzione della mutilazione genitale femminile in Svizzera («*Kindesschutzes zur Prävention von Mädchenbeschneidung (FGM/C) in der Schweiz*, 2008). Svolge attività di ricerca sul diritto di famiglia, il diritto di successione, il diritto della personalità, la sociologia giuridica e gli studi di genere. Insegna alla *Hochschule für Soziale Arbeit* di Lucerna nell'ambito del CAS (*Certificate of Advanced Studies*) sulla rappresentanza dei minori.



*«Tutti sono stati piccoli. Allora perché i grandi non sanno più come si parla con i bambini?»
(Bambino, 11 anni)*



*«Quando sono triste vorrei che la mia famiglia mi ascoltasse e cercassimo di risolvere il problema tutti insieme. Chissà, se mi rispettassero come un grande, forse mi ascolterebbero di più.»
(Bambino, 11 anni)*



I minori: come e perché parlare *con* loro anziché *di* loro 20 domande sulla conduzione dei colloqui con bambini e giovani

Intervista con Heidi Simoni, Dr. phil., psicologa specialista in psicoterapia FSP e direttrice dell'Istituto per l'infanzia Marie Meierhofer (Marie Meierhofer Institut für das Kind, MMI), e con Maria Teresa Diez Grieser, Dr. phil., psicologa specialista in psicoterapia FSP presso il MMI

Parlare con i bambini non è un gioco da ragazzi. Molti di noi non hanno più contatti quotidiani con minori e chi ne ha dimentica talvolta come e su cosa si comunica alla loro età. Ascoltare i bambini richiede tempo, competenze specifiche e la convinzione che la loro opinione sia importante.

Nella seguente intervista Heidi Simoni e Maria Teresa Diez Grieser rispondono alle domande della CFG su diversi aspetti della conduzione di colloqui con minori attingendo alla loro esperienza professionale. Le due specialiste invitano tutti gli attori ad aprirsi al dialogo e, se del caso, ad acquisire le competenze necessarie a tal fine. Chi vuole prendere sul serio i minori e decidere al meglio per loro deve anche saperli ascoltare.

Perché coinvolgere i minori è importante non solo dal punto di vista giuridico, ma anche sotto il profilo della psicologia dello sviluppo?

Heidi Simoni (HS): Per esperienza posso affermare che alcuni decisori capiscono quanto sia importante coinvolgere i minori quando gliene spieghiamo le implicazioni nell'ottica della psicologia dello sviluppo. Si tratta di far sì che i minori non si sentano impotenti e in balia degli eventi, ma che trovino un modo per influenzare il proprio futuro e contribuire a gestire o risolvere una situazione difficile. Ci sono senz'altro parallelismi tra l'approccio giuridico che riconosce ai minori diritti di partecipazione e le ultime acquisizioni della ricerca psicologica. Il concetto di resilienza illustra quanto sia importante potersi esprimere in situazioni di vita difficili.

Può spiegare meglio il concetto di resilienza?

HS: La resilienza è la capacità degli esseri umani, quindi non solo dei minori, di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, cioè la capacità di svilupparsi in modo sano e di rimanere sani anche in condizioni difficili o di riprendersi rapidamente dalle avversità. Stando ai risultati della ricerca, che nel corso degli anni è andata sempre più differenzian-

dosi, per la resilienza sono di fondamentale importanza due fattori: da un lato potersi esprimere e influire sulla propria situazione, dall'altro trovare una persona che si interessi al proprio punto di vista e alle proprie domande, idee e opinioni. Questi due fattori, ossia l'esperienza dell'autoefficacia e la presenza di un interlocutore interessato, presentano forti parallelismi con il concetto giuridico di partecipazione, che trova uno spazio sempre maggiore nella legislazione.

Vi sono altri fattori che possono favorire la resilienza?

HS: I minori possono esercitare la loro influenza e partecipare attivamente anche attraverso persone che ne rappresentano il punto di vista e le esigenze. Esistono forme dirette e altre più indirette di partecipazione. Comunque sia, l'esperienza di potersi esprimere direttamente con qualcuno è insostituibile.

Non sono poche le voci, anche tra i professionisti che sentono o interrogano minori, secondo cui il coinvolgimento diretto mette spesso in difficoltà il minore o lo pone di fronte a un conflitto di lealtà. Non sarebbe preferibile rinunciare a questi interrogatori, soprattutto nel caso di minori che vivono situazioni di grave disagio?

Maria Teresa Diez (MTD): Non condivido questo punto di vista. La possibilità di discutere i propri problemi e disagi con un interlocutore attento che li rispetti aiuta i minori a credere in se stessi, oltre a costituire un fattore di protezione e una risorsa in termini di resilienza. Certo, il modo in cui la discussione viene condotta (con quale atteggiamento, in che forma e in quale momento) ha la sua importanza. Ma se con il minore si stabilisce un buon contatto e se la discussione è gestita in modo adeguato, la possibilità di creare uno spazio di dialogo e riflessione si rivela utile nella maggior parte dei casi, soprattutto nelle situazioni di grave disagio.

HS: Vi è effettivamente il rischio che i minori vengano strumentalizzati per assecondare gli interessi degli



«A volte parlo con gli adulti, a volte no. Preferisco affrontare i miei problemi con gli amici. Quando ci sono problemi gravi preferisco parlarne con i genitori. Comunque parlo più con gli amici che con i genitori. Per esempio se ho un problema con un docente.» (ragazzo, 14 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

12. Le opinioni dei minori possono apportare punti di vista ed esperienze importanti e dovrebbero quindi essere considerate quando si prendono decisioni, si definiscono politiche e si preparano o si valutano leggi e misure.

22. Il minore ha il diritto di «esprimere liberamente la sua opinione». «Liberamente» significa che deve poter esprimere la sua opinione senza pressioni esterne e decidere se vuole esercitare o meno il suo diritto di essere ascoltato. Significa inoltre che il minore non deve essere manipolato o sottoposto a influenze illecite. [...]

34. L'audizione di un minore è inutile se l'ambiente circostante è intimidatorio, ostile, insensibile o inadatto alla sua età. La procedura deve essere accessibile e conforme alle esigenze del minore. [...]

132. [...] Esso [il Comitato] sottolinea che il fatto di manipolare i minori prescrivendo loro cosa possono dire o mettendoli in guardia da un possibile pregiudizio a causa della loro partecipazione è eticamente inaccettabile e non può essere considerato un atto conforme all'articolo 12.



adulti e che così facendo siano più facilmente vittima delle loro manipolazioni. Decisivi sono lo scopo e lo spirito con cui si decide di coinvolgere il minore e le aspettative che si ripongono in questo processo. Suggestire ai bambini che cosa dire per risolvere la situazione nell'interesse degli adulti è una forma di abuso. A prescindere dall'età, i minori sono molto sensibili agli ordini diretti o indiretti e alle colpevolizzazioni. Hanno difficoltà a rifiutare le responsabilità che vengono loro attribuite, anche quando queste superano di gran lunga le loro capacità o non hanno nulla a che vedere con la situazione reale. Si sentono regolarmente giovani adulti raccontare di aver subito condizionamenti prima di un'audizione vissuta da bambini, senza che il loro interlocutore se ne rendesse conto o affrontasse la questione. Questo dimostra quanto sia difficile e importante sondare la situazione dialogando con il minore.

Ora vorremmo porvi alcune domande sulla conduzione concreta e sulle condizioni quadro del colloquio: come può uno specialista prepararsi a un colloquio con un minore? Quali sono gli errori da evitare?

HS: È fondamentale riflettere sul proprio atteggiamento e sulle aspettative che si ripongono nel colloquio. Può sembrare banale, ma non è ovvio. L'idea è di liberare la mente ed essere pronti a lasciarsi sorprendere, una disposizione d'animo che permette allo specialista di acquisire nuovi elementi – da solo o insieme al minore. Per quanto riguarda gli errori da evitare, direi che il pericolo maggiore è costituito dalle opinioni preconfezionate. Ovviamente non si può condurre un colloquio senza avere un'ipotesi o delle aspettative. È però importante esserne consapevoli. Il minore può avere altre preoccupazioni, altre esigenze e altri problemi rispetto a quanto possa pensare il suo interlocutore. Se quest'ultimo affronta il dialogo con la giusta dose di curiosità, è già a metà dell'opera.

MTD: Vorrei aggiungere che è molto importante acquisire conoscenze in psicologia dello sviluppo, psicologia delle relazioni interpersonali, conduzione di colloqui con minori ed eventualmente in psicopatologia (a seconda dei gruppi con cui si lavora prevalentemente).

HS: Certo, è fondamentale sapere ad esempio qual è il livello intellettuale di un bambino di 5 o di un ragazzo di 12 anni e come vanno formulate le domande in modo da rendersi conto se il minore non capisce o non è in grado di rispondere. Che cosa significa,

nell'ottica della psicologia dello sviluppo, avere di fronte un bambino di 7 anni? A che cosa bisogna prestare attenzione, che cosa ci si può attendere e quali sono le possibilità di ricordo e racconto a questa età? Oltre alla tecnica di conduzione è determinante la dinamica del colloquio: come interagisco con il minore e come interagisce lui con me? Questo spiega come sia possibile che in casi analoghi l'intervista possa prendere strade molto diverse.

Quando è opportuno, in un processo decisionale, coinvolgere e sentire un minore? Come va convocato e informato il minore e dove è meglio che si svolga l'incontro?

HS: Riguardo al momento più opportuno per coinvolgere il minore c'è ancora molta strada da fare. Nelle procedure di divorzio è consuetudine sentire il minore a uno stadio avanzato o alla fine del procedimento. Tuttavia, a seconda delle situazioni, potrebbe essere più opportuno sentirlo in altri momenti, ad esempio quando i genitori si separano. Ciò permetterebbe di coinvolgerlo fin dall'inizio e in modo adeguato nella ricerca di una soluzione.

A volte è tuttavia preferibile che siano gli adulti a elaborare proposte di soluzione per discuterle in un secondo tempo con il minore. La questione del momento più opportuno dipende sostanzialmente dalle circostanze. Gli adulti, e quindi anche gli specialisti, devono riflettere sin dall'inizio su quale sia la variante migliore per il bene del minore.

Per quanto concerne il luogo, posso affermare che generalmente i bambini sono curiosi e che quindi non è necessario creare spazi speciali. Un'audizione presso un tribunale, un'autorità tutoria o qualsiasi altra istituzione può senz'altro essere condotta in modo consona alle esigenze e all'età del minore. È però importante prestare attenzione ad alcuni dettagli: ad esempio, il minore deve potersi sedere comodamente ed essere considerato un interlocutore di pari dignità.

Per la convocazione, direi che la forma e i contenuti devono evidenziare la serietà dell'incontro. Il minore deve capire perché viene convocato e sentire che si è ben disposti nei suoi confronti. Una convocazione scritta ha un carattere più vincolante di una chiamata telefonica, che presenta tuttavia il vantaggio di essere più personale.

A che cosa bisogna prestare attenzione alla fine del colloquio e come viene informato il minore sul peso dato alla sua opinione nella decisione?

MTD: In generale è importante preparare con cura la parte conclusiva del colloquio. Spesso sento che



«Ti ascoltano le maestre se vuoi chiedere qualcosa? – Qualche volta sì, altre volte no – Mi ascoltano se non stanno già chiacchierando con un altro bambino.» (Bambino, 5 anni)



«Che cosa fai se la tua mamma non ti sta a sentire? – Mi arrabbio con lei e grido. Allora ti ascolta? – Sì. Sennò la 'picchio' e allora mi guarda.» (Bambino, 3 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

21. Il Comitato sottolinea che l'articolo 12 non fissa alcuna età minima per l'esercizio del diritto del minore alla libertà d'espressione [...] e [...] che la nozione del minore quale soggetto di diritto vale «fin dalla primissima fase della sua vita. Alcuni studi mostrano infatti che i bambini sono in grado di farsi un'opinione fin dalla più tenera infanzia, anche se non sono ancora in grado di esprimerla verbalmente.»

un'intervista è terminata precipitosamente per mancanza di tempo. È quindi fondamentale riservare lo spazio necessario a questa fase e avviarla per tempo. Lo si può fare ad esempio riassumendo quanto discusso in un linguaggio comprensibile al minore chiedendogli di esprimersi nuovamente in merito. Può anche essere utile chiedergli come ha vissuto l'incontro. In linea di principio il minore deve uscire dal colloquio con aspettative realistiche, sapendo, nel limite del possibile, quali saranno i prossimi passi. Per qualsiasi persona, a maggior ragione per un minore, è importante sapere come continuerà la procedura, soprattutto in situazioni di grave disagio.

HS: Nella fase conclusiva è anche importante definire le informazioni che possono essere trasmesse e i loro destinatari. Se un minore non vuole che i suoi genitori vengano informati su aspetti rilevanti, bisogna spiegarli le possibili conseguenze della sua decisione.

HS: Quanto all'importanza data all'opinione del minore nella decisione, va detto che siccome generalmente c'è una sola audizione, non si sa con certezza – non conoscendo bene il minore – come informarlo su come la sua opinione sia stata ponderata e quale incidenza avrà sulla decisione. Per capire l'importanza dell'audizione e acquisire fiducia nella propria (auto) efficacia, il minore deve saperlo. Ciò significa che in futuro l'investimento di tempo dovrà essere ancora maggiore, vale a dire che non si dovrà più solo preparare e sentire il minore, ma che a posteriori si dovrà fare il punto della situazione con lui, informarlo sul prosieguo della procedura e spiegarli quali informazioni siano state considerate e quali no e per quali motivi.

MTD: L'audizione attiva anche un campo relazionale all'interno del quale il minore, nel migliore dei casi, riesce ad aprirsi e a esprimere il proprio punto di vista e i suoi desideri. Lo specialista ha la responsabilità etica di dargli un riscontro, nel caso ideale personalmente oppure in altra forma in un momento successivo.

Come può un minore essere protetto da eventuali reazioni negative di persone a lui vicine dopo il colloquio?

HS: Tutto dipende da come gli adulti coinvolti riescono a trovare un approccio comune e ad accordarsi su come coinvolgere il minore. I genitori vanno informati adeguatamente sull'importanza dell'audizione. A tal fine può rivelarsi utile una nota scritta

che ha anche il vantaggio di permettere loro di tematizzare l'audizione con il minore. Già per noi specialisti è difficile spiegare a un minore che cos'è un'audizione, quindi avere in mano informazioni concrete è senz'altro utile per i genitori. Più le persone vicine al minore sono informate sul senso, lo scopo e lo svolgimento dell'audizione, meno sorgeranno problemi che potrebbero esporre il minore a uno stress evitabile.

I minori sono tutti diversi. Oltre al sesso, all'origine, alla maturità e alle capacità comunicative sono importanti anche le condizioni di vita. Qual è la chiave per gestire al meglio tutti questi aspetti tanto diversi tra loro?

MTD: La chiave è una giusta combinazione di conoscenza e curiosità. Da un lato bisogna essere consapevoli delle sensibilità legate alla cultura e al sesso e disporre di conoscenze in materia di psicologia dello sviluppo. Dall'altro è fondamentale mostrarsi interessati e porre domande. Generalmente ai minori piace parlare se vengono poste loro domande adatte alla loro età. Se si chiede ad esempio a un bambino come si svolge concretamente la sua giornata, lo racconterà volentieri. Così facendo si ottengono informazioni sui molteplici aspetti della vita del minore, che si possono mettere in relazione con le proprie conoscenze e la propria esperienza.

HS: Sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, cercare di instaurare un dialogo personale e interessarsi realmente alla situazione del minore.

Ci sono regole generali valide per la conduzione di tutti i colloqui? A che cosa deve prestare attenzione lo specialista durante un colloquio o un'audizione?

MTD: A mio avviso quando un adulto parla con un minore deve tenere presenti alcune regole valide per la comunicazione in generale. Ad esempio è importante guardare il minore, essere seduti a un'altezza adeguata rispetto a lui e scegliere un linguaggio adatto alla sua età. In linea di principio è preferibile porre domande aperte piuttosto che domande chiuse, naturalmente con le dovute eccezioni (ad esempio nel caso di bambini particolarmente timidi o introversi). Mi permetto di aggiungere, per quanto possa sembrare banale, che il minore va ascoltato. Molti adulti anticipano mentalmente quel che verrà detto o dovrebbe essere detto e non ascoltano con la dovuta attenzione.

HS: La trappola più frequente è costituita dalle domande suggestive ed è particolarmente insidiosa



«I miei genitori mi ascoltano, però se per loro non è importante, allora non mi prendono molto sul serio.» (Bambino, 10 anni)



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

25. Per poter esercitare il suo diritto alla libertà d'espressione, il minore deve essere informato dalle persone responsabili dell'audizione e dai genitori o dal tutore sull'oggetto della procedura, sulle possibilità di scelta e di decisione e sulle loro conseguenze. Il minore va inoltre informato sulle circostanze in cui gli si chiederà di esprimere la sua opinione. Il diritto all'informazione è essenziale, poiché è il presupposto affinché il minore possa decidere con cognizione di causa.

42. Il minore deve poter esercitare il suo diritto di essere ascoltato in un contesto che lo sostenga e incoraggi, dandogli la sicurezza che l'adulto responsabile dell'audizione è intenzionato ad ascoltarlo e a prendere seriamente in considerazione le sue affermazioni. [...]

nell'interazione con i minori, perché l'adulto, sentendosi insicuro di fronte al minore, può essere indotto a suggerire le risposte nelle domande. A ciò si aggiunge che i minori sono particolarmente sensibili alle aspettative degli adulti. È dunque molto importante spiegare al minore l'impostazione del colloquio e fargli capire in modo adatto alla sua età che non si conoscono ancora le sue risposte.

Un tema che fa discutere è l'età a partire dalla quale un minore dovrebbe essere coinvolto e sentito. Da che età è opportuno coinvolgere o sentire un bambino, ad esempio in una procedura?

HS: A mio avviso non è mai giusto escludere un bambino – a prescindere dalla sua età – da decisioni determinanti per il suo futuro. Mi è difficile immaginare che, in caso di collocamento o privazione della custodia parentale, si decida senza consultare il diretto interessato. Evidentemente l'approccio e il modo di interagire con il minore cambia notevolmente a seconda dell'età: un bambino di due anni è molto diverso da un bambino di cinque come lo è un ragazzo di 10 da un adolescente di 15.

Per quanto riguarda l'audizione in quanto istituto, ritengo che la decisione del Tribunale federale del 2005 fornisca elementi molto utili e sia corretta anche in un'ottica psicologica. La decisione stabilisce che un bambino deve essere sentito dal tribunale dall'età in cui dispone delle capacità di espressione orale per esporre il proprio punto di vista davanti a uno sconosciuto (quindi dalla scuola dell'infanzia).

A che cosa bisogna prestare particolare attenzione se il minore è in età prescolare? Quali metodi sono particolarmente indicati per i più piccoli?

MTD: Bisogna tenere presente che i bambini in età prescolare si stancano piuttosto rapidamente e non sono in grado di concentrarsi per molto tempo. Per questo le conversazioni non dovrebbero durare più di 30 minuti. Per un bambino così piccolo non è sempre facile star seduto a lungo, per cui è consigliabile permettergli di alzarsi di tanto in tanto oppure prevedere giochi di movimento. Bisogna inoltre scegliere un linguaggio adatto alla sua età. E non va assolutamente dimenticato che a questo stadio del loro sviluppo i bambini credono che gli adulti siano onnipotenti e onniscienti. Lo specialista consapevole di questo fatto deve portarli a esprimere ciò che pensano, facendo capire loro che lui non può saperlo. Il «pensiero magico» fa parte di questa fase dello sviluppo, per cui è importante scegliere bene le do-

mande da porre al bambino per ottenere informazioni sul suo punto di vista.

HS: Più un bambino è piccolo, più la sua capacità di cambiare prospettiva o di riflettere su qualcosa con un'altra persona è limitata. Da qui l'importanza di intrattenersi più di una volta con lui per permettergli di familiarizzarsi con il suo interlocutore e con una situazione inconsueta. In questo modo gli risulterà più facile esprimersi e il suo interlocutore potrà farsi un quadro più attendibile della situazione. Con questo non voglio dire che l'audizione di un bambino di 5 o 6 anni, per esempio in una procedura di divorzio, debba necessariamente articolarsi in diversi incontri. Ritengo però che in situazioni complesse ciò sia indispensabile.

È opportuno che il bambino, soprattutto se in tenera età, sia accompagnato da una persona di fiducia? Quali sono le vostre esperienze al riguardo?

HS: Le nostre esperienze collimano con quelle di altri specialisti (tra cui poliziotti e giudici) e mostrano che è senz'altro opportuno far accompagnare il bambino da un adulto di fiducia, che però non deve assistere all'incontro. Se il bambino riesce a staccarsi dall'adulto – e nella maggior parte dei casi è così – sono decisamente dell'avviso che il colloquio debba svolgersi senza questa persona.

MTD: Condivido pienamente l'opinione della mia collega. Il mio obiettivo è sempre di riuscire a parlare da sola con il bambino. A tal fine può essere utile che il bambino porti con sé un «oggetto transizionale», ad esempio un orsacchiotto che gli dia sicurezza e gli faciliti un po' le cose. Prima di un colloquio invito sempre i familiari a chiedere al bambino se vuole portare qualcosa con sé. Sono aspetti importanti in questa fascia di età che si possono discutere con i familiari.

Con i bambini che frequentano la scuola elementare è più facile intavolare un discorso e soffermarsi su un tema. Quali sono però le difficoltà e le insidie?

MTD: È importante essere consapevoli del fatto che i bambini in età scolare hanno una capacità di adattamento notevole. Vogliono fare buona impressione e sono relativamente ligi all'autorità. Inoltre tendono a dire ciò che ritengono che gli adulti vogliano sentire. Un dialogo troppo armonioso è quindi sospetto. Può anche succedere che il minore si limiti a esprimere opinioni generalmente condivise, senza rivelare nulla del proprio punto di vista o del proprio stato



«Quando andavo alle elementari c'era un maestro che ci diceva «Se non capite qualcosa dovete chiedere». Allora noi andavamo a chiedere e lui diceva «adesso non ci sono». E nei giudizi scriveva «dovete chiedere di più ai maestri», solo che noi chiedevamo e lui diceva che non c'era.» (bambina, 11 anni)



«Voglio essere ascoltata quando sono infelice e voglio raccontare di qualcosa che non mi piace – come segreti e cose così.» (Bambina, 9 anni)



d'animo. Un metodo rivelatosi molto efficace con i soggetti di questa età è di confermare quanto detto per poi approfondire ulteriormente («effettivamente è spesso così/molti la pensano in questo modo, ma adesso vorrei sapere che cosa ne pensi TU»). Si tratta quindi di porre domande mirate e differenziate affinché il minore esprima davvero la sua opinione. Può anche essere utile discutere una questione partendo da un esempio. Con questo approccio i bambini si aprono di più, forniscono più dettagli e risulta loro più facile esprimere opinioni negative, idee o fantasie aggressive.

HS: Nel caso dei bambini in età prescolare siamo ancora piuttosto consapevoli del fatto che le loro priorità sono diverse dalle nostre. Con i bambini in età scolare, invece, è più facile non cogliere qualcosa che a nostro modo di vedere non ha particolare importanza. Lo specialista deve quindi essere realmente disposto a prendere sul serio il minore e ad ascoltare le sue preoccupazioni o le sue proposte. I bambini di questa categoria d'età si esprimono spesso in modo più semplice e conciso degli adulti. Ciò non significa però che non abbiano nulla di importante da dire. Inoltre hanno bisogno di tempo per rispondere alle domande. È dunque fondamentale condurre il colloquio con calma, mostrandosi aperti e tenendo presente che le pause sembrano più lunghe a chi pone le domande che a chi deve rispondere.

MTD: Vorrei aggiungere qualcosa sugli aiuti pratici. Oltre a ricorrere agli esempi può essere utile proporre ai bambini di scrivere o disegnare. Tra gli strumenti concreti vanno menzionate la scatola dei problemi o raffigurazioni che permettono al minore di indicare la propria posizione o il proprio stato d'animo in una scala di valutazione. Generalmente i bambini apprezzano molto questi strumenti, poiché consentono loro di esprimersi attraverso l'azione. L'età della scuola elementare è una fase in cui il bambino può anche essere intimidito dagli adulti (che incarnano l'autorità) e in cui prova spesso vergogna ed è poco sicuro di sé. In tali situazioni un elemento esterno al colloquio vero e proprio come gli aiuti descritti può contribuire ad ampliare lo spazio relazionale e comunicativo.

Come va impostata la comunicazione con i ragazzi più grandi? Quali sono le esigenze o i criteri da considerare?

MTD: Innanzitutto mi sembra importante precisare che gli adolescenti non sono tutti uguali. Basti pen-

sare a come possono essere diversi un ragazzo di 14 anni e un giovane di 18. Per questo è opportuno distinguere tra preadolescenza (da 11 a 13 anni circa) e adolescenza (da 14 a 18 anni). Spesso i preadolescenti si trovano in una fase di transizione, per cui occorre stabilirne il grado di sviluppo in ogni singolo caso. A seconda del grado di sviluppo, colloquio e contatto vanno gestiti in modo analogo all'approccio utilizzato con i bambini più piccoli. Con i ragazzi più grandi, invece, è possibile un'impostazione simile a quella che si applicherebbe con un adulto per quanto attiene alla durata dell'incontro, alla capacità di concentrazione e soprattutto alle facoltà mentali. Di regola questi soggetti dispongono di ottime capacità mentali e sono in grado di comprendere diversi punti di vista. Con loro è possibile discutere più opzioni. Va detto però che a questo stadio del loro sviluppo gli adolescenti non sono più molto interessati a parlare apertamente dei propri problemi con un adulto, al contrario dei ragazzi più giovani che sono più inclini a confidarsi. A livello di aspettative i ragazzi più grandi sono tendenzialmente scettici («comunque non serve a nulla», «in ogni caso girano le cose come vogliono loro»). Sono dunque piuttosto diffidenti o tentano di guadagnare determinate persone alla propria causa, per cui possono essere molto selettivi in ciò che comunicano. Vogliono inoltre avere un maggiore controllo sulla conversazione e parteciparvi attivamente. Un aspetto positivo è che con loro si può negoziare. Se si lascia loro lo spazio necessario e se si sentono rispettati e presi sul serio, possono trovare soluzioni molto creative.

HS: Con i giovani è anche possibile parlare del colloquio e di come si sta svolgendo, ossia passare al metalinguaggio. Se ad esempio ci si accorge che il soggetto si sta chiudendo nel proprio guscio, si può e si deve affrontare la cosa, ad esempio dicendo «mi sembra che ti stai chiudendo, che con il pensiero sei altrove» oppure chiedendo «non vuoi dire nulla o non puoi dire nulla?». O ancora «che cosa potrei fare per aiutarti a esprimere quel che pensi?». Con questo voglio dire che si tematizzano anche il colloquio in quanto tale, i suoi limiti e le possibilità che offre di aiutare il minore.

MTD: In base alla mia esperienza posso dire che i giovani apprezzano questa trasparenza e schiettezza.

Come si possono coinvolgere minori che non vogliono parlare o che hanno difficoltà nell'espressione orale?

HS: In linea di principio un minore ha il diritto di



*«Beh, trovo bello che i miei genitori parlano con me e non mi sgridano ... Se una volta mi dicono di no, me lo spiegano. Certo, allora sono un po' triste per il no, però lo capisco.»
(Bambina, 11 anni)*



Considerazione generale sull'art. 12 CDF

16. Il minore ha tuttavia il diritto di non esercitare questo diritto. Il fatto di esprimere la propria opinione è una scelta, non un dovere. Gli Stati contraenti devono garantire al minore le informazioni e la consulenza di cui egli necessita per poter decidere nel proprio interesse.



non esprimersi. In fondo l'audizione o qualsiasi altro colloquio non è che una proposta di partecipazione. Questo deve essere comunicato e, se il minore non vuole parlare, la sua decisione va rispettata. Se invece un soggetto ha difficoltà nell'espressione orale occorre chiedersi quali debbano essere le sue capacità comunicative per riuscire a interagire con lui. Se è possibile parlare con un bambino di cinque anni e cogliere aspetti essenziali del suo punto di vista, deve essere possibile anche con un dodicenne che non sa esprimersi bene. A volte può essere utile ricorrere a metafore o chiedere al minore di esprimere il proprio giudizio in una scala che va per esempio da «molto grave» a «per niente grave» oppure da «molto importante» a «non importante».

MTD: A volte i minori non parlano, ma vogliono comunque che ci sia un'interazione. Non si fidano, ma possono essere interessati a sapere che cosa pensa, che cosa sa e come giudica determinati aspetti il loro interlocutore. Assecondare questa loro aspettativa può essere importante durante un colloquio ed è senz'altro opportuno in determinate situazioni.

HS: Le parti possono valutare molto diversamente l'intensità degli scambi e l'utilità dell'incontro. Mi è già successo che un preadolescente giudicasse positivamente un colloquio benché gli adulti fossero dell'avviso che non si fosse parlato praticamente di nulla. In fondo ciò che conta è offrire uno spazio di interazione nell'ambito del quale ci si interessa al proprio interlocutore, ma in cui si può anche tacere.

Oltre all'età vi sono differenze di genere. È giusto farsi che una bambina sia sentita da una donna e un bambino da un uomo?

HS: In linea generale non credo che la combinazione di genere sia decisiva. A volte però è importante che sia un uomo o una donna a parlare con il minore, soprattutto in situazioni di grave disagio, ad esempio in caso di maltrattamento. Occorre pertanto chiedersi già durante la preparazione dell'incontro che cosa significherebbe come donna o come uomo discutere con un minore di sesso maschile o femminile, di quella determinata età e con quel vissuto. Non si tratta di una priorità assoluta, ma di un aspetto che può influenzare la dinamica della discussione, come del resto la influenza lo specialista con la sua personalità.

MTD: Le ricerche condotte sull'incidenza del genere in *setting* specifici non hanno fornito risposte attendibili. Se però vi sono indizi che i minori, in determinate situazioni e circostanze, reagiscono negativamente di fronte a un adulto dell'uno o dell'altro sesso, è importante chiarire la situazione. Una bambina di cinque anni cresciuta da sola con la madre in un rapporto molto simbiotico, ad esempio, può reagire negativamente di fronte a un interlocutore maschio. Parlando con la madre lo specialista può venire a conoscenza di aspetti importanti e tenerne conto adeguatamente. La ricerca ha dimostrato che le ragazze sono un po' più sensibili dei ragazzi sotto questo profilo. Nei nostri ambiti d'attività vale comunque la pena riflettere sulla questione del genere in determinate situazioni.

Che cosa bisogna considerare assolutamente nel caso di minori con un altro retroterra culturale?

MTD: Anche in questo caso è opportuno chiedere agli interessati se auspicano o ritengono necessario un determinato quadro. È sempre utile affrontare apertamente il tema e cercare di ottenere informazioni complementari oppure chiedere l'intervento di un mediatore culturale.

Per gli adulti, ma anche per gli specialisti, non è sempre facile stabilire un contatto con i minori, sebbene la loro funzione lo richieda. Quali sono i requisiti necessari per avere un buon dialogo con un minore?

MTD: Delle competenze specifiche abbiamo già parlato. Oltre ai diversi metodi di conduzione di un colloquio, sono requisiti importanti anche le conoscenze in materia di psicologia dello sviluppo, psicopatologia e psicologia di genere, ma anche di sociologia dei processi culturali. Personalmente, in base alla mia crescente esperienza posso affermare che anche l'umorismo e la flessibilità sono importanti. Bisogna sapersi adeguare rapidamente sia a livello emotivo che cognitivo. Altri fattori rilevanti sono la capacità di reagire dinamicamente a ciò che dice il minore e naturalmente l'autenticità del comportamento.

HS: Una delle maggiori difficoltà degli adulti è riuscire a dirigere la conversazione pur adattandosi al proprio interlocutore. Questo mix di responsabilità e sollecitudine richiede molta flessibilità. Un colloquio con un minore è meno prevedibile e più difficile da gestire di un colloquio con un adulto. È dunque indispensabile una certa dose di curiosità e gusto per l'avventura. Un altro fattore decisivo è l'esperienza. Più è ricca, più diversificate sono le strategie con cui ci si adatta e si



«Il mio periodo alle medie è stato un po' incasinato, perché non andavo d'accordo con i miei compagni e stavo male. Ma non potevo parlarne con i docenti perché non erano dalla mia parte, non potevano esserlo. E neanche col direttore o con i miei genitori potevo parlarne. Così venivo spesso al centro giovanile così potevo parlare con le animatrici, che mi ascoltavano, quello mi aiutava, anche se non si poteva risolvere, però io mi sentivo rassicurata.» (ragazza, 16 anni)



mantiene il controllo della conversazione, anche se a tratti si lascia che si svolga a briglia sciolta. Il comportamento dei minori dipende in ampia misura dal modo in cui il loro interlocutore gioca la sua parte e vive la situazione. In un colloquio con un minore, lo stato d'animo dello specialista, che può sentirsi più o meno a proprio agio, ha un influsso significativo.

A vostro avviso che cosa dovrebbe cambiare in Svizzera affinché il coinvolgimento dei minori durante l'intero processo decisionale diventi la regola? In quali ambiti occorre intervenire?

HS: A dover cambiare è l'atteggiamento di fondo, la posizione dei minori nella società e la cultura del coinvolgimento. Non c'è un aspetto specifico sul quale possiamo intervenire per migliorare le cose o renderle parte della normalità quotidiana. Dobbiamo continuare a batterci nei più disparati settori e nelle più svariate funzioni. E non mi riferisco solo all'audizione, ma anche al nostro modo di affrontare le domande e le opinioni dei minori, al posto che viene loro attribuito nella società. È un compito che non si può delegare a singoli specialisti, ma che richiede l'impegno incondizionato di noi tutti.

Riferimenti bibliografici

Delfos Martine F. *De l'écoute au respect: communiquer avec les enfants*. Toulouse: Erès.

Delfos Martine F. (6. deutsche Auflage: 2010): «*Sag mir mal*». Gesprächsführung mit Kindern (4 bis 12 Jahre). Weinheim: Beltz

Delfos Martine F. (4. deutsche Auflage: 2011): «*Wie meinst du das?*» Gesprächsführung mit Jugendlichen (13 bis 18 Jahre). Weinheim: Beltz

Görlitz, Gudrun (2004): *Psychotherapie für Kinder und Jugendliche*. Erlebnisorientierte Übungen und Materialien. (Leben Lernen 174). Stuttgart: Klett-Cotta.

Seminario di Bienne



18. / 19. novembre 2010



Ascoltiamo i bambini: dalle premesse giuridiche alla realtà della prassi. Risultati delle discussioni di gruppo del Seminario di Bienne 2010

Christoph Breitenmoser, classe 1960, esperto in sviluppo del personale, formatore di adulti e moderatore, consulente di triaspect AG a Bienne e Neuchâtel, comoderatore al Seminario di Bienne 2010

1. Spunti di riflessione, esperienze e richieste provenienti dalla prassi

Da quando ha iniziato a lavorare sul tema del diritto dei minori di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati (art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, CDF), la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) è convinta che tale diritto sia già preso sul serio da molti esperti e ritiene che nella prassi siano in atto esperienze assai valide. Per questo motivo, nell'ambito del seminario tenutosi a Bienne il 18 e 19 novembre 2010, la CFG ha voluto dar modo ai partecipanti di riflettere sul loro modo di agire, scambiare esperienze, raccogliere nuove idee e rafforzare la propria motivazione. L'incontro intendeva offrire anche la possibilità di contribuire concretamente al perfezionamento e alla realizzazione dell'art. 12 CDF.

Nel corso di due sessioni, circa 180 esperti – provenienti tra l'altro dal mondo della scuola, della sanità, del lavoro sociale, della politica, della giustizia, delle attività giovanili e della polizia – hanno vivacemente dibattuto l'argomento. Nel presente rapporto riassumiamo e presentiamo le proposte concrete e differenziate che ne sono scaturite. La prima parte è dedicata alle domande discusse e ad una classificazione sommaria delle proposte (in forma di grafico); nella seconda sono espone le richieste presentate dai partecipanti.

Base significativa per l'analisi e le raccomandazioni che la CFG pubblica nel presente rapporto, le richieste dei partecipanti costituiscono inoltre un'importante fonte d'idee per tutti coloro che nell'ambito della loro attività quotidiana desiderano dare maggior peso al diritto dei minori di essere ascoltati.

Provenienza dei partecipanti	
Totale dei partecipanti, esclusi i membri CFG e i relatori	177
Secondo le regioni del Paese:	
Tedesco	100
Francese	70
Italiano	7
Secondo i campi d'attività:	
Protezione dell'infanzia, autorità tutorie, affiliazione, servizi sociali	30
Studenti, ricercatori	28
ONG (settore infanzia e gioventù, associazioni di genitori/padri)	23
Attività giovanili aperte	19
Consulenza per l'infanzia, i giovani e le famiglie	14
Uffici federali	13
Delegati per l'infanzia e la gioventù (Comuni e Cantoni) o servizi per questioni dell'infanzia e della gioventù	13
Altri campi o nessuna indicazione	10
Polizia e aiuto alle vittime	8
Scuola, consulenza educativa, assistenza sociale scolastica	7
Avvocati	6
Psichiatria giovanile, istituti, pedagogia specializzata	6

2. Domande e classificazioni sommarie

Nel corso di due diverse discussioni di gruppo tra i partecipanti (metodo rooondo, cfr. riquadro), sono state esaminate misure, richieste e proposte relative a quattro domande.

I relativi grafici indicano la tendenza delle risposte, il loro numero e la loro ponderazione.

rooondo®

rooondo è stato sviluppato partendo da diversi metodi open space per *workshop* con gruppi ad alto numero di partecipanti.

Nell'ambito di un *workshop* interattivo, il metodo **rooondo** permette di far emergere idee e, dopo averle immediatamente validate, di categorizzarle e ponderarle.

Il metodo, estremamente creativo, ma anche molto strutturato e autovalidante, permette a **rooondo** di ricavare dai risultati analisi mirate, che possono essere utilizzate come efficaci basi decisionali.

rooondo è adatto a gruppi di almeno 20 persone – verso l'alto il numero dei partecipanti è praticamente illimitato.


Ulteriori informazioni su:

www.triaspect.ch/index.php/de/rooondo

Domanda 1:

Con quali misure a **livello istituzionale, sociale e politico** è possibile far sì che i bambini e i giovani siano informati su questioni che li riguardano, possano esprimere il loro parere in merito e ottenere che se ne tenga conto a livello decisionale?

Alla domanda 1: la competenza delle misure da adottare è stata assegnata con particolare frequenza ai seguenti attori: potere esecutivo, potere legislativo e settori del mondo educativo e formativo




Legenda: categoria; punti di ponderazione (= numero delle indicazioni x ponderazione); percentuale

Domanda 2:

In quale direzione e in che modo si devono evolvere le **istituzioni sociali** (famiglia, custodia diurna, scuola, spazio pubblico, ecc.) affinché ciò avvenga maggiormente?


Alla domanda 2: anche in questo caso le aspettative riguardano soprattutto le istituzioni che si occupano dell'educazione e della formazione



Legenda: categoria; punti di ponderazione (= numero delle indicazioni x ponderazione); percentuale

Dal momento che i partecipanti attribuiscono una notevole importanza al settore «educazione/formazione», per le risposte alle domande 1 e 2 si è voluto analizzare questo settore più nello specifico.


Alla domanda 1 e 2: grande necessità d'intervento nella scuola e nelle attività giovanili



Legenda: categoria; punti di ponderazione (= numero delle indicazioni x ponderazione); percentuale

Domanda 3:

A livello istituzionale (p. es. tribunali, autorità tutorie e scolastiche, ufficio della migrazione ecc.): in che modo si dovrebbero adeguare o modificare le condizioni quadro, le strutture e le procedure per renderle idonee all'infanzia e alla gioventù, rafforzando e migliorando così la posizione di bambini e giovani nella società?




Legenda: categoria; punti di ponderazione (= numero delle indicazioni x ponderazione); percentuale

Domanda 4:

A livello metodologico: bambini e giovani vanno coinvolti in base alla loro età – dunque, quando e tramite chi? Come si può garantire che bambini e giovani ottengano le informazioni necessarie? In che modo deve essere fornito loro un *feedback* sulle opinioni che hanno espresso? E infine, quali requisiti devono possedere gli interlocutori di bambini e giovani nell'ambito delle procedure?


Alla domanda 4: oltre alle istituzioni, sono state indicate soprattutto le categorie comunicazione e iter procedurale



Legenda: categoria; punti di ponderazione (= numero delle indicazioni x ponderazione); percentuale

Nelle risposte alle domande 3 e 4 le istituzioni sono citate con una frequenza superiore alla media. Pertanto, anche per le istituzioni presentiamo un'analisi dettagliata secondo le pertinenti categorie delle risposte alle domande 3 e 4 che le concernono:

Alla domanda 3 e 4: nelle istituzioni sembrano scarseggiare le competenze specialistiche e la sicurezza della qualità adeguate



Legenda: categoria; punti di ponderazione (= numero delle indicazioni x ponderazione); percentuale

3. Sintesi delle proposte

Dato che per i partecipanti non è stato sempre facile formulare le proprie richieste in riferimento a una domanda specifica, anche noi rinunciamo a farlo in questa sede, preferendo riassumere liberamente gli elementi più importanti delle circa 240 proposte presentate.

Se quindi alcuni dei partecipanti non dovessero ritrovare in questo documento nessuna o solo una parte delle loro proposte, questo non è frutto di una valutazione negativa, ma è dovuto piuttosto alle dimensioni limitate previste per il testo.

3.1. Il ruolo della Confederazione

I partecipanti auspicano soprattutto che la **Confederazione sancisca a livello costituzionale il diritto dei bambini e degli adolescenti di essere ascoltati**. Alla Confederazione si chiede pertanto un «**piano d'azione nazionale**» per attuare la CDF e il suo articolo 12 in particolare. Oltre a una larga campagna d'informazione e sensibilizzazione di vari gruppi *target* (genitori, autorità, istituzioni, bambini e giovani) – basata su sondaggi presso le istituzioni, opuscoli plurilingui, spot televisivi, una piattaforma Internet, un gioco di società per apprendere in modo divertente a dialogare e ad esprimere il proprio parere – questo piano d'azione deve contemplare anche la **creazione di basi giuridiche** che considerino soprattutto i seguenti temi:

- obbligo per i Cantoni di istituire servizi di mediazione per i bambini
- inserimento del tema diritti dell'infanzia e della gioventù nei piani cantonali d'insegnamento, con il conseguente incarico di insegnarlo a bambini e adolescenti in modo adeguato alla loro età (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE).
- obbligatorietà di **formazione e perfezionamento** specifici **per gli insegnanti**
- obbligatorietà di **formazione e perfezionamento** specifici **per i professionisti** che si occupano di bambini e giovani – in particolare le persone responsabili di procedure concernenti minori.
- obbligo di **costituire parlamenti dei giovani** a livello federale, cantonale e comunale e di consul-

tarli sulle questioni che riguardano direttamente l'infanzia e la gioventù

- obbligo di **rappresentare i minori** in modo indipendente (e gratuito) **nei procedimenti civili e giudiziari** (avvocato dei bambini); costituzione di tribunali speciali per le famiglie

Non tutte queste richieste rientrano nell'ambito di competenza della Confederazione. I partecipanti desiderano tuttavia che la Confederazione assuma un ruolo vincolante e di armonizzazione nei confronti dei Cantoni (e questi, a loro volta, nei confronti dei Comuni).

In generale si chiede che sia verificata la «**conformità ai diritti dell'infanzia e della gioventù**»¹ della legislazione vigente. Nella legge sull'aiuto alle vittime di reati il diritto di essere ascoltati è regolato in modo esemplare: questa best practice dovrebbe essere applicata anche alle altre leggi.

Dovrebbe inoltre rientrare tra i compiti della Confederazione quello di **stabilire standard procedurali** obbligatori che sostengano le istituzioni nello svolgimento dei procedimenti². La Confederazione dovrebbe inoltre **istituire un monitoraggio costante del processo di attuazione** della Convenzione dei diritti del fanciullo. Tra le proposte figura anche l'idea di contraddistinguere con un apposito marchio le istituzioni che tengono conto dei diritti dell'infanzia e della gioventù.

Per quanto riguarda la formazione e il perfezionamento, la Confederazione dovrebbe assegnare a terzi (scuole universitarie professionali, università) il compito di sviluppare e offrire moduli adatti ai gruppi *target*. Temi come diritti dell'infanzia e della gioventù, partecipazione, diritto di essere ascoltati e colloqui con minori devono essere saldamente integrati nei percorsi di formazione professionale degli operatori del settore dell'infanzia e della gioventù.

Si propone poi che la Confederazione istituisca una **piattaforma di scambio intercantonale** dedicata al tema dei diritti dell'infanzia e della partecipazione (Portale dell'infanzia e della gioventù).

¹ Con «conformità ai diritti dell'infanzia e della gioventù» la CFIG intende che venga verificato che la legislazione vigente sia conforme alle normative della Convenzione sui diritti del fanciullo.

² Si intendono le istituzioni statali (tribunali, autorità tutorie e scolastiche, ufficio della migrazione ecc.)

3.2. Il ruolo dei Cantoni e dei Comuni

Ai Cantoni e ai Comuni si chiede tra l'altro di rendere vincolante per tutti gli organi e per tutte le istanze e istituzioni il diritto dei minori di essere ascoltati e di approntare le risorse necessarie (mezzi finanziari e tempo), affinché tale diritto trovi realizzazione nella prassi.

Cantoni e Comuni sono chiamati a **creare in tutto il territorio spazi quali punti d'incontro e di dialogo per bambini, giovani e adulti**, dove i bambini possano imparare dagli adulti e viceversa.

Nelle scuole si devono promuovere metodi partecipativi adeguati all'età, affinché i bambini apprendano già presto che cosa significhi avere il diritto di essere ascoltati. Inoltre, l'educazione ai diritti dell'infanzia e della gioventù adeguata all'età dovrebbe essere prevista dai programmi didattici.

Si propone di **organizzare delle offerte formative per i genitori** sul tema dei diritti dell'infanzia e della gioventù, sul coinvolgimento e sulla consultazione dei minori.

I Cantoni e i Comuni devono far sì che **TUTTI i professionisti** che si occupano di bambini e giovani, soprattutto pedagogisti, responsabili di attività giovanili e responsabili di procedure concernenti minori, seguano una formazione e un perfezionamento specifici, dedicati all'apprendimento sia di aspetti procedurali che di tecniche di colloquio adeguate all'età.

Inoltre devono **istituire servizi specializzati nella mediazione e/o nel patrocinio dei bambini**, a cui possano rivolgersi professionisti, minori coinvolti e familiari. Oltre alla consulenza, tali servizi svolgeranno anche compiti di vigilanza e dovranno provvedere all'informazione mirata e conforme all'età dei gruppi *target*, sia mediante opuscoli in più lingue per i genitori (distribuiti ai corsi di preparazione al parto, negli ospedali, negli uffici di stato civile ecc.), sia tramite la formazione di docenti o con manifestazioni ideate appositamente per i bambini e i giovani presso scuole o centri giovanili. Sono inoltre chiamati a promuovere la creazione e affermazione di standard vincolanti, atti a facilitare lo svolgimento delle procedure. In particolare, dovranno provvedere a che nei procedimenti civili e giudiziari sia attestato e documentato che il minore è stato coinvolto in misura adeguata alla sua età e al suo sviluppo. Naturalmente

sono incaricati anche di realizzare i provvedimenti adottati a livello federale (vedi 3.1.). Questi servizi specializzati devono inoltre verificare la «compatibilità» della legislazione vigente con i diritti dell'infanzia e della gioventù (analogamente a quanto deve avvenire a livello federale). Ciò implica che le autorità e le istituzioni incaricate dei procedimenti sono necessariamente tenute a dimostrare che i minori sono stati adeguatamente coinvolti (verbali dei colloqui, documentazione procedurale ecc.).

Da più parti è stata poi chiesta l'**istituzione di tribunali delle famiglie** che garantiscano l'interdisciplinarietà durante tutto il procedimento.

In generale si auspica che rappresentanti politici, istanze politiche e poteri decisionali intrattengano con bambini e adolescenti un contatto migliore e assai più diretto. Comuni e Cantoni sono chiamati a dar vita ad **assemblee di bambini e giovani (consigli degli alunni, parlamenti dei bambini e dei giovani ecc.)**, che dovranno tassativamente essere consultate quando si tratta di questioni che riguardano l'infanzia e la gioventù, ma potranno anche esprimere un parere in merito ad altre questioni (p. es. progetti edilizi). Un incaricato per l'infanzia e la gioventù dovrà fungere da interlocutore. Inoltre, in tutti gli organi politici dovrebbe essere designata una persona che si occupa del tema della partecipazione.

Cantoni e Comuni devono promuovere **lo scambio regolare – sia a livello formale che informale – di know-how ed esperienze tra professionisti, genitori, bambini e giovani** per quanto concerne i diritti dell'infanzia e della gioventù e il diritto di consultazione dei minori.

3.3. Il ruolo delle istituzioni

Prima di tutto bisogna specificare di quali istituzioni si parla. Ebbene, si tratta di TUTTE le istituzioni che hanno il compito di occuparsi in una qualsiasi forma dell'infanzia e della gioventù. In primo piano, naturalmente, non ci sono solo le autorità (tribunali, autorità tutorie, autorità scolastiche ecc.), ma anche istituzioni sociali come scuole, asili, strutture diurne, associazioni giovanili, servizi di consulenza, ecc.. Le maggiori aspettative sono naturalmente riposte nelle istituzioni in quanto istanze «esecutive». Infatti è in quest'ambito che i diritti dell'infanzia e della gioventù devono essere attuati, ossia concretizzati nell'audizione, nel dialogo e nell'informazione commisurati

all'età, permettendo la partecipazione dei bambini e dei giovani alla realtà quotidiana della società.

Le istituzioni devono recepire nelle proprie linee guida i diritti dell'infanzia e della gioventù – soprattutto il diritto di essere ascoltati e l'appropriata considerazione dell'opinione espressa da bambini e giovani – facendo sì che i collaboratori, se necessario, cambino il loro atteggiamento nei confronti dei minori che sono stati loro affidati e, nella loro attività professionale di ogni giorno, s'ispirino costantemente all'idea di partecipazione. Il grado di realizzazione dell'idea di partecipazione deve diventare un criterio fisso per giudicare la qualità e le prestazioni.

Gli specialisti che operano in queste istituzioni devono, senza eccezioni per quanto riguarda i diritti dei bambini e dei giovani (e, se opportuno anche per altre questioni giuridiche), seguire una formazione e perfezionarsi nella tecnica di colloquio, nella partecipazione dei minori e in psicologia dell'età evolutiva.

È stato anche proposto che **in ogni istituzione sia presente un interlocutore neutrale, incaricato di seguire bambini e giovani all'interno dell'istituzione stessa, fungendo anche da tramite con altri specialisti**. I responsabili di procedure concernenti minori devono poter ricorrere in qualsiasi momento a *coach*, mediatori ecc.

Si devono stabilire, realizzare e affermare (o, se già previsti dalla legge, applicare) **standard procedurali adeguati alla situazione e all'età**, comprensivi di *setting*, sequenze obbligatorie, scadenze, persone da coinvolgere ecc.

Vi rientrano, tra l'altro, **l'adeguamento delle strutture, dei modelli organizzativi e dei processi**, l'affermazione di meccanismi di controllo (monitoraggio) e la redistribuzione o la messa a disposizione di risorse adeguate o addizionali (tempo, spazi, mezzi ecc.).

Per quanto riguarda gli spazi in cui si svolgono i colloqui, i partecipanti auspicano che siano attrezzati in modo **idoneo alla situazione e all'età degli utenti** (atmosfera piacevole e adatta ai bambini, che facilita l'instaurarsi di un clima di fiducia).

È stato infine chiesto ripetutamente che le istituzioni e i loro specialisti intrattengano contatti regolari tra loro, scambino esperienze e *know-how*, trasmettano *best practice* e, tramite attività di *lobbying*, richiedano l'istituzione di basi giuridiche e un ulteriore sviluppo del diritto vigente.

3.4. Richieste procedurali e metodologiche

Analogamente a quanto richiesto a livello federale, cantonale e comunale e in ambito istituzionale, in TUTTE le procedure che li riguardano i minori devono essere appropriatamente ascoltati e si deve tenere conto della loro opinione. I colloqui e la loro impostazione devono essere curati da persone appositamente formate, secondo degli standard chiaramente definiti, che tengano conto della situazione, dell'età e della maturità del soggetto.

A tale proposito i partecipanti hanno formulato richieste, suggerimenti e proposte che riassumiamo qui di seguito.

- Già all'inizio della procedura deve obbligatoriamente **essere accertato che il minore è in grado di parteciparvi, che comprende di che cosa si tratta e qual è il suo ruolo, che sa che può** (ma non necessariamente deve) **esprimere la propria opinione**, che sa che sarà ascoltato e si terrà conto della sua opinione, ma è anche cosciente che saranno gli adulti a decidere e che pertanto egli non è responsabile di quanto sarà deciso (sovrasolleccitazione!).
- Al minore deve inoltre essere spiegato **come si svolgerà la procedura, quali sono le sue fasi**, quando avranno luogo i colloqui e quando sarà informato in merito. A seconda delle capacità del bambino o dell'adolescente e del margine di manovra concesso dalla procedura si dovrà permettergli di partecipare attivamente a configurarne lo svolgimento.
- **In ogni singola fase della procedura deve essere garantito che il bambino o l'adolescente abbia compreso quanto gli è stato detto**. Questo potrà essere verificato, ad esempio, ponendogli domande mirate e conformi all'età oppure pregandolo di ripetere con parole proprie quanto è stato detto.
- **I bambini e gli adolescenti (e/o il loro rappresentanti legali) devono essere costantemente informati per tutta la durata della procedura**. Nelle procedure amministrative e giudiziarie, l'informazione diretta e personale (non per iscritto!)

sui diritti di parte (commisurata all'età e allo sviluppo del soggetto), l'audizione e la pronuncia e la motivazione della sentenza/decisione nei confronti del minore devono essere obbligatorie.

- È stato anche ripetutamente chiesto che in tutte le procedure civili e giudiziarie i minori siano assistiti (a meno che essi abbiano esplicitamente richiesto diversamente) **a titolo gratuito da un rappresentante indipendente (avvocato dei minori ecc.)**. Proposte concrete in proposito sono: avvocati dei minori nella procedura d'asilo e l'istituzione di uno studio legale per minori in ogni Cantone. Il minore deve poter esprimere il desiderio di essere rappresentato p. es. anche da un padrino o una madrina oppure dai nonni. In questo caso sono naturalmente da evitare i conflitti d'interesse e le persone indicate devono essere qualificate a rappresentare il minore.
- **Il responsabile della procedura non dovrebbe cambiare** (a meno che il minore o il suo rappresentante non desiderino altrimenti). Nel corso della procedura, tra il professionista e il minore si deve poter instaurare un rapporto di fiducia (nel senso di un'assistenza processuale).
- Dal momento che – in determinati casi – gli interrogatori possono costituire uno stress per i minori, nella fase degli accertamenti **si deve fissare quando, in merito a quali fattispecie e con quale frequenza è necessario interrogarli**. In caso di divorzio si può, ad esempio, evitare un procedimento oneroso per il bambino ricorrendo a una mediazione³ con i genitori (o, ancora prima, mediante un piano obbligatorio per i genitori). La ripetizione di interrogatori da parte di autorità diverse potrà essere evitata o limitata grazie alla collaborazione interdisciplinare (cfr. anche il punto 3.2. «tribunali delle famiglie»).
- **I procedimenti civili e penali** sono gravosi per la psiche di bambini e adolescenti; **devono quindi essere svolti con maggiore rapidità**, senza peraltro ridurne la qualità.
- Le autorità e le istituzioni incaricate del procedimento **devono essere in grado di dimostrare** – in base a verbali dei colloqui, documentazione del

procedimento ecc. – **che i minori sono stati adeguatamente coinvolti**.

3.5. Il ruolo della scuola

Le aspettative nei confronti della scuola possono essere riassunte in pochi punti, ma i partecipanti assegnano chiaramente al mondo della **scuola** e agli **insegnanti** – menzionandoli più frequentemente rispetto alla media – **un ruolo particolare nell'educazione dei minori alla coscienza e all'esercizio dei propri diritti**.

Anche alle scuole, analogamente alle altre istituzioni (cfr. punto 3.3.) che si occupano di bambini e adolescenti, si chiede di inserire l'idea di partecipazione nelle loro linee guida, fissandone la realizzazione come discriminante qualitativa.

E anche gli **insegnanti**, come gli altri professionisti, **devono approfondire e aggiornare regolarmente le proprie conoscenze in materia di diritti dell'infanzia, partecipazione e consultazione**. A loro si chiede di curare i contatti e lo scambio di know-how con altri specialisti, soprattutto con coloro che si occupano prevalentemente di diritti dell'infanzia e della partecipazione (autorità, organizzazioni di tutela dell'infanzia, psicologi e così via).

A livello istituzionale, le scuole sono tenute ad inserire temi come diritti dell'infanzia e partecipazione nei programmi d'insegnamento, traducendoli poi nella realtà scolastica di ogni giorno con metodi adeguati – p. es. tramite modelli d'insegnamento basati sulla partecipazione, ma anche mediante consigli degli alunni ecc.. **Il diritto di essere ascoltati, di esprimere la propria opinione e di partecipare dev'essere vissuto anche nella quotidianità scolastica**.

Le scuole devono inoltre **collaborare con mediatori esterni**, a cui i bambini, gli adolescenti e gli insegnati possano rivolgersi per questioni specifiche.

³ Per esempio secondo il modello di Cochem. Si tratta di un approccio interdisciplinare che vede la collaborazione di diverse persone e istituzioni coinvolte nel procedimento giudiziario familiare. Nell'interesse dei bambini, i genitori, malgrado la separazione, devono essere messi (nuovamente) in grado di dialogare tra loro, invece di litigare.

Il bambino deve poter vivere il legame affettivo con entrambi i genitori. Questo modello di lavoro è stato attuato nel 1992 a Cochem, in Germania e gode attualmente di un ampio riconoscimento. Fonte: Wikipedia.

Le scuole devono allestire degli «Info Point», mettendo tra l'altro a disposizione informazioni mirate e adeguate sui diritti dell'infanzia e della gioventù e su progetti pubblici riguardanti bambini e adolescenti. Da sottolineare, a tale proposito, la proposta di stampare la CDF su libri e quaderni, in modo che le scuole siano maggiormente stimolate a tematizzarla.

3.6. Il ruolo dell'assistenza extrascolastica, delle attività giovanili e delle offerte per il tempo libero

Anche per quanto riguarda questi settori, i partecipanti hanno chiesto soprattutto che **le persone che vi operano debbano tassativamente seguire una formazione e specializzazione in materia di diritti dell'infanzia e della gioventù e di partecipazione,** in modo da poter realizzare una partecipazione effettiva nelle rispettive istituzioni.

Questo significa anche recepire **l'idea dei diritti dei minori, del diritto di essere ascoltati e di avere un dialogo adeguato all'età e allo sviluppo,** facendola confluire nei piani di gestione.

Le persone che si occupano dei bambini e degli adolescenti devono inoltre migliorare le loro reti di contatto con genitori, scuola, assistenti sociali, autorità, psicologi ecc., curando uno scambio regolare di informazioni.

Anche in quest'ambito **i bambini e i giovani devono essere informati sui loro diritti** (e doveri) in modo adeguato alla loro età.

3.7. Il ruolo dei genitori

La partecipazione deve iniziare non appena il bambino è in grado di esprimere la propria opinione, cioè molto presto. I genitori sono quindi gli apripista. Per questo tutti i partecipanti chiedono di mettere a disposizione dei **genitori opuscoli informativi e offerte formative su questo tema e di istituire anche servizi di contatto** tramite cui accedere a informazioni e scambiare esperienze.

Ai genitori si chiede però anche un comportamento proattivo: essi devono affrontare la questione della partecipazione, CERCARE le informazioni e dare il buon esempio in famiglia.

Devono poi beneficiare delle attuali e future offerte d'informazione e di contatto (p. es. manifestazioni informative, incontri di genitori ecc.), instaurare contatti e scambiare informazioni ed esperienze con altri genitori e bambini, ma anche con professionisti di svariate istituzioni (scuola, assistenza sociale, attività giovanili, autorità ecc.).

3.8. Il ruolo dei media

Viviamo in una società mediale. Praticamente in tutti gli strati sociali e gruppi d'età, l'apprendimento e lo scambio di conoscenze e di opinioni avviene in massima parte tramite la televisione, la radio e Internet.

Non stupisce pertanto che i partecipanti assegnino ai media un ruolo importante, cioè **recepire attivamente e divulgare i temi della CDF e della partecipazione.** Tutti sono d'accordo anche sulla necessità di dare un impulso in questa direzione. Come chiesto al punto 3.1. nei confronti della Confederazione, tutte le istanze, le istituzioni e gli specialisti sono chiamati a dare un adeguato risalto mediatico al diritto di essere ascoltati di bambini e adolescenti in tutte le sedi e occasioni opportune.

4. Conclusione

Dalle numerose proposte – che sono state presentate, va sottolineato, da specialisti del ramo! – risulta chiaramente la volontà dei singoli di coinvolgere bambini e adolescenti. Quello che ancora manca, oggi, è piuttosto la disponibilità generale della società a coinvolgere bambini e giovani nelle questioni che li riguardano. Inoltre, la volontà politica scarseggia in tutte le istanze legislative e, di conseguenza, mancano chiari standard procedurali su cui le istituzioni possano orientarsi, le possibilità di formazione e perfezionamento sono insufficienti e le istituzioni non dispongono delle risorse necessarie (formazione, finanze, tempo, infrastruttura).

Ci aspetta un notevole lavoro di sensibilizzazione ed è necessaria anche una spinta politica a favore dei diritti dell'infanzia e della gioventù. Un avvio in tal senso potrebbe essere dato dal collegamento di tutti gli ambienti che operano a favore dell'infanzia e della gioventù, richiesto più volte dai partecipanti, unito a un'efficiente attività di *lobbying*.



Diritto del minore di essere ascoltato: dal Commento generale del Comitato ONU all'effettiva attuazione

Commento e raccomandazioni del gruppo di lavoro della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù¹

Al pari di quanto in precedenza fatto per altre disposizioni chiave della Convenzione sui diritti del fanciullo (nel seguito Convenzione), nel 2009 il Comitato dell'ONU per i Diritti del Fanciullo (nel seguito Comitato ONU) ha pubblicato, fondandosi su un processo partecipativo, il Commento generale n° 12 sul diritto del minore di essere ascoltato. I Commenti generali («General comments») redatti dal Comitato ONU sono intesi in primo luogo come ausilio destinato agli Stati parte e ai loro organi (tribunali, parlamenti, autorità ecc.) per l'interpretazione e l'effettiva attuazione della Convenzione. Forniscono però anche un valido appoggio per l'applicazione della Convenzione a chi opera nei vari ambiti dei diritti del minore.

Questo prezioso strumento ha costantemente ispirato e guidato anche le attività del gruppo di lavoro che ha preparato la presente pubblicazione. In particolare, il Commento generale del Comitato ONU è stato il punto di riferimento delle discussioni condotte in seno alla Commissione federale per l'infanzia e la

gioventù (CFIG) e della formulazione dei postulati per l'attuazione concreta del diritto di audizione del minore in Svizzera.

Al punto D del Commento generale n° 12 sono definiti con grande chiarezza i requisiti posti all'attuazione del diritto del minore di essere ascoltato. Con il proprio commento a questi requisiti, completato da una serie di raccomandazioni, il gruppo di lavoro intende contribuire all'effettiva comprensione del suddetto diritto, e indicare una via che consenta di fare un uso concreto di uno strumento dell'ONU.

Vogliamo perciò concludere la nostra premessa citando anche un estratto del Commento generale n° 12: «*Tutti i processi che implicano l'audizione e la partecipazione di un minore devono rispondere alle seguenti caratteristiche: devono essere trasparenti e informativi, facoltativi, rispettosi della dignità dei minori, significativi, adeguati ai bisogni dei minori, inclusivi, accompagnati da misure educative, sicuri e attenti ai rischi, soggetti all'obbligo di informazione.*»



¹ Membri del gruppo di lavoro della CFGI: Christina Weber Khan (direzione), Luca Cirigliano, Erna Jung, Michael Marugg e Marion Nolde

Commento generale n° 12. Diritto del minore di essere ascoltato. D. Requisiti di base per l'attuazione	
Commento generale	<p>132. Il Comitato ONU esorta gli Stati parte a evitare di ricorrere a espedienti di facciata che limitino il diritto del minore di esprimere la propria opinione o, pur concedendogli il diritto di essere ascoltato, non diano il debito peso alla sua opinione. Ribadisce che la manipolazione dei minori da parte degli adulti, sia che si prescriva loro ciò che possono o non possono dire o che li si esponga al rischio di svantaggi in caso di partecipazione, è eticamente insostenibile e non può essere considerata come attuazione dell'articolo 12 della Convenzione.</p>
Commento della CFG	<p>Questo appello generale rivolto a tutti è però destinato in modo particolare a genitori, insegnanti e collaboratori di tutte le istituzioni e organizzazioni pubbliche e private che si occupano di infanzia e gioventù. Essi devono provvedere a che non si ricorra a espedienti di facciata quando si tratta dell'opinione o dell'audizione di un minore e impedire che i minori siano manipolati o abbiano a subire pregiudizi per aver espresso la propria opinione.</p>
Raccomandazione della CFG	<ul style="list-style-type: none"> ■ La Confederazione e i Cantoni devono sensibilizzare opinione pubblica, politici, genitori e operatori specializzati delle istituzioni (scuole, istituti ecc.) al rispetto del diritto dei minori di esprimere la propria opinione. A tal fine devono organizzare campagne d'informazione, corsi e programmi di formazione.
Commento generale	<p>133. Per essere efficace e ragionevole, la partecipazione deve essere intesa come processo e non come evento isolato. Le esperienze acquisite dall'adozione della Convenzione sui diritti del fanciullo, ossia a partire dal 1989, hanno creato un ampio consenso sui requisiti di base che devono essere adempiuti per garantire un'attuazione ragionevole, efficace ed eticamente accettabile dell'articolo 12 della Convenzione. Il Comitato ONU raccomanda agli Stati parte di integrare in tutti i provvedimenti, di carattere legislativo o meno, i requisiti definiti in questa sede per l'attuazione dell'articolo 12.</p>
Commento della CFG	<p>La Convenzione sui diritti del fanciullo esige che la partecipazione di bambini e giovani intesa come processo faccia parte della normalità quotidiana. Il fanciullo non deve essere oggetto passivo di una valutazione o di una decisione, bensì partecipare attivamente al relativo processo. Ciò implica che la sua opinione sia presa in considerazione nell'adozione della decisione. Questo cambiamento di mentalità deve essere promosso e favorito con chiare basi legali.</p>
Raccomandazione della CFG	<ul style="list-style-type: none"> ■ Basi legali chiare per procedure e standard per il coinvolgimento di bambini e giovani. ■ Informazioni e consulenza offerti a genitori, bambini e giovani dai servizi di assistenza per l'infanzia e la gioventù. ■ Corsi e programmi di formazione per i collaboratori di istituzioni, scuole, autorità e tribunali. ■ Definizione di standard per la partecipazione alle procedure in tutte le discipline rilevanti. ■ Il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati dovrebbe essere inserito nelle linee guida delle istituzioni specializzate (non solo di autorità tutorie e servizi sociali, ma anche di scuole e operatori del settore delle attività giovanili). ■ Confederazione e Cantoni dovrebbero appoggiare l'introduzione di direttive sulla qualità dell'applicazione dei diritti del minore nelle istituzioni governative e non governative.

<p>Commento generale</p>	<p>134. Tutti i processi che implicano l'audizione e la partecipazione di un minore devono rispondere alle seguenti caratteristiche:</p> <p>(a) Essere trasparenti e informativi – I minori devono essere informati in modo completo e accessibile, tenendo conto della loro diversità e della loro età, sia sul loro diritto di esprimere liberamente le loro opinioni e di vederle debitamente considerate sia sul modo in cui si svolge la loro partecipazione, sulla sua portata, sul suo scopo e sulle sue possibili conseguenze;</p>
<p>Commento della CFG</p>	<p>Un'informazione insufficiente è uno sbarramento all'accesso all'esercizio dei diritti di partecipazione. L'abbattimento di queste barriere presuppone, oltre a una buona cultura generale, che i servizi competenti informino attivamente i minori sulle singole fattispecie.</p>
<p>Raccomandazione della CFG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ I diritti dei minori devono essere insegnati nelle scuole. ■ In ogni singolo caso, i minori devono ricevere informazioni adeguate alla loro età e specifiche alla situazione su: <ul style="list-style-type: none"> • il loro diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati, • lo svolgimento del processo o della procedura, • le loro possibilità di partecipazione • e sul modo in cui è stata tenuta in considerazione la loro opinione nell'adozione della decisione.
<p>Commento generale</p>	<p>134. (b) Facoltativi – Non bisogna mai obbligare un minore a esprimere la propria opinione contro la sua volontà. Occorre informarlo che può rinunciare a partecipare in qualsiasi momento;</p>
<p>Commento della CFG</p>	<p>Il diritto di esprimere la propria opinione e di essere ascoltati implica anche la possibilità di rinunciare al suo esercizio. I minori devono essere debitamente informati e la loro decisione deve essere rispettata senza che per questo abbiano a subire pregiudizi.</p>
<p>Raccomandazione della CFG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ I minori devono essere informati da operatori specializzati in modo compatibile con la loro età sui loro diritti procedurali in maniera tale da consentire loro di giudicare se vogliono esercitarli oppure no.

Commento generale	<p>134. (c) Rispettosi della dignità dei minori – Le opinioni dei minori devono essere prese in considerazione e deve essere data loro la possibilità di presentare idee e azioni. Gli adulti che hanno a che fare con minori dovrebbero riconoscerne, rispettarne e sfruttarne gli esempi positivi di partecipazione, ad esempio in famiglia, nella scuola, nella vita culturale e sul posto di lavoro. Gli adulti devono anche sviluppare la facoltà di capire le condizioni socioeconomiche, ecologiche e culturali in cui vivono i minori. Le persone e organizzazioni che hanno a che fare con minori dovrebbero anche tener conto della loro opinione quanto alla loro partecipazione a eventi pubblici.</p>
Commento della CFG	<p>Affinché i minori possano presentare efficacemente le proprie opinioni e idee, occorrono tempo e spazio. A questo obiettivo vanno dunque consacrati tempo e risorse sufficienti nei diversi ambiti della vita, ad esempio in famiglia, a scuola e nella formazione, nelle istituzioni e nelle procedure giudiziarie.</p> <p>Gli operatori specializzati dovrebbero conoscere il valore della partecipazione, che rafforza l'autoefficienza dei minori.</p> <p>Per consentire ai minori di partecipare attivamente, occorrono inoltre appositi organismi, ad esempio consigli degli scolari e parlamenti di bambini e giovani. Tali organismi dovrebbero essere aperti a tutti i minori, a prescindere da origine, sesso e condizione sociale, e dovrebbero essere consultati dalle pertinenti istanze politiche sulle questioni che interessano (anche) i bambini e i giovani (come si fa con gli altri gruppi d'interesse).</p>
Raccomandazione della CFG	<ul style="list-style-type: none"> ■ Creazione di spazi sociali che ammettano e promuovano il coinvolgimento dei minori nella vita sociale. ■ Corsi e programmi di formazione per operatori specializzati. ■ Rafforzamento della promozione di consigli, mozioni e parlamenti di bambini e giovani, tanto a livello comunale e cantonale quanto a livello federale.
Commento generale	<p>134. (d) Significativi – I temi sui quali i minori hanno il diritto di esprimere la loro opinione devono avere una reale importanza nella loro vita e consentire loro di attingere alle loro conoscenze, competenze e capacità. Occorre inoltre creare uno spazio nel quale i minori possano sottolineare e discutere le questioni significative e importanti per loro.</p>
Commento della CFG	<p>Gli ambiti della vita che contano per i minori variano in funzione di età, origine e sesso. Ogni minore deve essere preso sul serio nella sua individualità e nella sua situazione. Gli adulti che coinvolgono bambini e giovani in processi decisionali dovrebbero possedere le conoscenze teoriche e metodologiche necessarie ad indurli ad affrontare anche temi difficili, se li toccano da vicino.</p>
Raccomandazione della CFG	<ul style="list-style-type: none"> ■ Offrire ai professionisti interessati corsi sulla psicologia evolutiva, sull'interculturalità e sulla conduzione di colloqui. ■ Spazi e tempi adatti alla situazione e all'età del minore.

<p>Commento generale</p>	<p>134. (e) Adeguati ai bisogni dei minori – Il contesto e le procedure dovrebbero essere adeguate alle capacità dei minori. Occorrerebbe mettere a disposizione tempo e risorse sufficienti a garantire che i minori siano sufficientemente preparati e abbiano abbastanza fiducia per far valere la loro opinione. Si deve tener conto del fatto che il sostegno e le modalità di partecipazione di cui hanno bisogno variano in funzione dell'età e delle capacità che hanno sviluppato.</p>
<p>Commento della CFG</p>	<p>I minori hanno bisogno di determinati presupposti istituzionali per poter esercitare i loro diritti di partecipazione alle procedure con la massima efficacia consentita dall'età e dal grado di sviluppo raggiunto.</p>
<p>Raccomandazione della CFG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le barriere che si frappongono all'esercizio dei diritti procedurali da parte dei minori devono essere abbattute. L'abbattimento di queste barriere implica in particolare la gratuità della procedura e dell'assistenza legale. ■ Tutte le istituzioni che si occupano di audizioni di minori devono elaborare direttive e linee guida e designare un organo responsabile dello sviluppo della qualità della partecipazione dei minori alle procedure. ■ Tribunali e autorità che svolgono audizioni devono disporre di spazi, tempo e risorse di personale adeguati. ■ Si dovrebbero creare tribunali della famiglia che, operando con metodologie interdisciplinari e avvalendosi di un'esperienza specifica, potrebbero nettamente migliorare la partecipazione dei minori alle procedure. ■ Occorre creare, a livello cantonale, regionale o comunale, sportelli a bassa soglia ai quali i minori possano rivolgere le loro richieste.
<p>Commento generale</p>	<p>134. (f) Inclusivi – La partecipazione deve essere inclusiva, vale a dire evitare i modelli discriminatori e dare anche ai minori emarginati, che siano di sesso femminile o maschile, la possibilità di essere coinvolti. I minori non costituiscono una categoria omogenea: la partecipazione deve offrire a tutti le stesse opportunità senza discriminare nessuno. I programmi devono essere strutturati in modo tale da garantire che si tenga conto delle sensibilità culturali dei minori di tutte le categorie sociali.</p>
<p>Commento della CFG</p>	<p>Per riuscire a coinvolgere bambini e giovani nelle procedure che li riguardano, non ci si può ispirare alla norma. Devono potersi esprimere anche i bambini in tenera età e i minori affetti da disabilità o di lingua straniera. Andrebbero prese in considerazione anche le differenze riscontrate tra ragazzi e ragazze.</p> <p>Le istituzioni competenti devono garantire che tutti i minori possano esprimere la propria opinione, indipendentemente dalla loro origine e dalle loro capacità, e provvedere alla necessaria formazione dei propri collaboratori o ricorrere a professionisti specializzati.</p>
<p>Raccomandazione della CFG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Realizzare regolarmente appositi corsi e programmi di formazione interna. ■ In caso di bisogno si deve far capo a professionisti specializzati (interpreti, psicologi, mediatori culturali ecc.) e stanziare dunque le necessarie risorse finanziarie. ■ Tribunali, autorità e uffici devono informare attivamente sulle possibilità di rappresentanza e gratuito patrocinio dei minori.

<p>Commento generale</p>	<p>134. (g) Accompagnati da misure educative – Per agevolare efficacemente la partecipazione dei minori, gli adulti devono essere preparati, capaci e sostenuti e avere ad esempio la capacità di ascoltare, di cooperare con i minori e di coinvolgerli efficacemente in sintonia con le loro capacità. I minori stessi possono essere chiamati a fungere da formatori e moderatori nell'ambito della promozione di una partecipazione efficace; occorre promuovere le loro capacità, ad esempio per quanto riguarda l'esercizio dei loro diritti di partecipazione, l'organizzazione di incontri, l'acquisizione di mezzi, i rapporti con i media, i discorsi in pubblico e la perorazione della propria causa.</p>
<p>Commentaire de la CFEJ</p>	<p>La formazione di adulti e operatori specializzati e il loro sostegno rappresenta uno dei requisiti fondamentali per un'attuazione efficace del diritto di audizione, soprattutto nelle procedure giudiziarie e amministrative. I membri di tribunali e autorità e le persone che si assumono la rappresentanza o il patrocinio di minori nell'ambito di procedure legali devono pertanto disporre della formazione e dell'esperienza necessarie per svolgere il loro compito.</p> <p>Nel limite del possibile, bambini e giovani dovrebbero poter partecipare anche nel quadro di misure educative (p.es. corsi impartiti da minori a minori sui loro diritti). Inoltre, nel limite del possibile, dovrebbero essere adeguatamente coinvolti anche nelle offerte di formazione destinate agli adulti.</p>
<p>Raccomandazione della CFG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si devono inserire appositi moduli formativi nei programmi di perfezionamento per giudici, membri di autorità, rappresentanti legali e altri operatori specializzati che hanno a che fare con bambini e giovani in ambito procedurale. ■ Sviluppo dei corsi di perfezionamento esistenti ed elaborazione di nuovi corsi specifici nelle varie discipline. ■ Offrire ai minori la possibilità di partecipare a misure educative.
<p>Commento generale</p>	<p>134. (h) Sicuri e attenti ai rischi – In certe situazioni, esprimere un'opinione può essere rischioso. Gli adulti sono responsabili dei minori di cui si occupano e devono adottare ogni possibile misura per ridurre al minimo il rischio di violenza, sfruttamento e altre conseguenze negative della loro partecipazione. Una delle opportune precauzioni da adottare consiste nell'elaborare una chiara strategia di protezione dei minori che identifichi i rischi particolari ai quali sono esposte le singole categorie di minori e tenga conto delle difficoltà che questi incontrano nel chiedere aiuto. I minori devono sapere che hanno il diritto di essere protetti nella loro integrità e a chi possono rivolgersi per ricevere il necessario aiuto. È importante approntare mezzi per operare con le famiglie e i Comuni, per renderli più consapevoli del valore e delle conseguenze della partecipazione e per contenere i rischi ai quali i minori sarebbero altrimenti esposti.</p>
<p>Commentaire de la CFEJ</p>	<p>È proprio nelle situazioni in cui bambini e giovani sono vittima di violenze o altri reati (p. es. tratta di minori) che sono particolarmente necessarie speciali misure di protezione e sostegno. Con lo statuto di teste in un procedimento penale, la partecipazione del minore si riduce alla testimonianza.</p> <p>Un'altra categoria vulnerabile è quella dei minori richiedenti asilo, ai quali dovrebbe essere offerta la possibilità di farsi rappresentare da un professionista durante tutta la procedura. L'esercizio di questa rappresentanza varia tuttavia molto da Cantone a Cantone.</p>
<p>Raccomandazione della CFG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Per le categorie particolarmente vulnerabili, come le vittime di reati e i minori richiedenti asilo, occorrono rappresentanti specializzati che accompagnino i minori per tutta la durata del processo. ■ Gli operatori specializzati dei corpi di polizia, delle autorità di perseguimento penale e delle autorità migratorie devono essere debitamente formati.

<p><i>Commento generale</i></p>	<p>134. (i) Soggetti all'obbligo di informazione – Essenziale è l'impegno a seguire i processi e a valutarli. Nei processi di indagine o di consulenza, ad esempio, i minori devono essere informati sul modo in cui le loro opinioni saranno intese e utilizzate. Inoltre, se necessario, devono avere la possibilità di discutere e influenzare la valutazione dei risultati. I minori hanno anche il diritto di ricevere un chiaro riscontro su come la loro partecipazione ha influito sul risultato. Quando fosse opportuno, deve essere data loro la possibilità di partecipare ai processi o ai lavori successivi. Il monitoraggio e la valutazione della partecipazione dei minori devono nel limite del possibile svolgersi con il loro coinvolgimento.</p>
<p>Commentaire de la CFEJ</p>	<p>La partecipazione di bambini e giovani in quanto processo include non soltanto il fatto che essi esprimano la loro opinione, ma anche che ricevano un riscontro su come la loro opinione è stata considerata nell'adottare una decisione. I minori devono potersi esprimere sul processo e sul suo esito. Sarebbe auspicabile che essi venissero coinvolti anche nell'attuazione delle decisioni.</p> <p>Le procedure legali che interessano i minori rappresentano in genere soltanto una parte di un processo più complesso iniziato prima della procedura legale e destinato a proseguire quando questa è terminata. Di conseguenza, si deve poter tener conto dell'opinione di bambini e giovani anche anteriormente e posteriormente alle fasi giuridiche di una controversia giudiziaria.</p>
<p>Raccomandazione della CFG</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Definizione di trafilie metodologiche e procedurali e appositi standard sulla preparazione, lo svolgimento e la valutazione dell'intero processo. ■ Valutazione standardizzata e statistica valide per tutti i Cantoni (raccolta di dati). ■ Potenziamento della ricerca e del monitoraggio concernenti l'attuazione dell'articolo 12.

Raccomandazioni della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG) per l'attuazione concreta del diritto di essere ascoltati

Nella discussione sulle raccomandazioni da avanzare per l'attuazione concreta del diritto dei minori di essere ascoltati, la CFG è stata unanime nel sottolineare la necessità di migliorare le condizioni strutturali (normative, istituzionali) e di promuovere un cambiamento culturale nelle istituzioni, nel mondo politico e tra gli specialisti, i genitori e tutti coloro che operano con i minori. Questo presuppone un nuovo atteggiamento della società nei confronti della partecipazione dei minori. A tal fine occorre sì promuovere una «cultura della partecipazione», ma anche creare le strutture e i metodi necessari affinché questi cambiamenti possano concretizzarsi. Ecco perché un'attuazione del diritto di essere ascoltati maggiormente conforme al dettato convenzionale richiede l'impegno di tutti gli organi della politica, della società civile, dell'Amministrazione e delle istituzioni competenti del nostro sistema federalistico.

Per promuovere in modo mirato la «cultura della partecipazione» è necessario migliorare il coordinamento sia all'interno dei servizi federali, che tra la Confederazione e i Cantoni e tra i Cantoni e i Comuni. Servono inoltre basi giuridiche adeguate per garantire la partecipazione dei minori in tutti gli ambiti della vita che li toccano da vicino e strumenti professionali e metodologici vincolanti per coinvolgerli concretamente. Il diritto del minore di essere ascoltato va integrato meglio nelle istituzioni sociali sul piano strutturale e metodologico: le istituzioni sono invitate a recepire nelle loro linee guida i diritti dell'infanzia in generale e il diritto di essere ascoltato in particolare. Occorrono inoltre percorsi di formazione e di perfezionamento specifici per i professionisti che lavorano con i minori.

Per una partecipazione fattiva nell'ambiente di vita, nel quartiere, nel Comune e nella scuola vanno offerte ai minori ulteriori possibilità di partecipazione, ad esempio Parlamenti dei giovani, consigli scolastici, mozioni dei giovani, progetti di collaborazione ecc. Affinché i minori possano esercitare il diritto di essere ascoltati nelle procedure giudiziarie e amministrative, la loro partecipazione dev'essere integrata e

pianificata sin dalle fasi iniziali: i minori sono parte integrante del processo.

Da ultimo, è indispensabile che i minori conoscano meglio i loro diritti. Questo è un compito che riguarda tutti: specialisti delle istituzioni che operano con i minori, decisori e genitori.

Le sette raccomandazioni della CFG

Collaborazione per l'attuazione dell'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF)

- Per ottenere progressi misurabili nell'attuazione a livello nazionale dell'articolo 12 CDF occorre istituire un progetto che faccia capo alla Confederazione e ai Cantoni.
- Occorrono valutazioni e dati standardizzati sull'attuazione dell'articolo 12 CDF, in particolare sulle procedure giudiziarie valide per tutti i Cantoni.
- La ricerca e il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 12 CDF devono essere rafforzati.

Promozione di progetti partecipativi

- I minori devono essere integrati sistematicamente nei processi decisionali concernenti le questioni relative al loro ambiente di vita immediato (sviluppo del quartiere o della città in cui vivono, scuola, spazi ricreativi ecc.).
- La politica deve promuovere maggiormente le possibilità di partecipazione e le iniziative proprie dei minori e mettere a disposizione le risorse necessarie (finanziamenti, spazi ecc.).
- Vanno promossi maggiormente i Consigli dei minori, le mozioni dei giovani e i Parlamenti dei giovani a livello comunale, cantonale e federale.

Informazioni sulla partecipazione e il diritto di essere ascoltati

- La società civile, la politica, gli specialisti che operano nelle istituzioni (scuole, istituti ecc.) e i genitori devono essere maggiormente sensibilizzati sul diritto dei minori di essere ascoltati. A tal fine occorrono campagne di informazione adatte ai gruppi target specifici.

- Occorrono inoltre informazioni sul diritto di essere ascoltati e sulla possibilità di partecipazione, adeguate alla fascia d'età considerata e alla situazione specifica del minore.
- I tribunali, le autorità e gli uffici devono informare i minori direttamente interessati e le rispettive persone di riferimento sulle possibilità di audizione, rappresentanza e patrocinio gratuito.

Adeguamento capillare delle basi legali e interlocutori facilmente accessibili

- Il diritto di essere ascoltati va ancorato in tutte le procedure legali e amministrative che riguardano (anche) i minori e non solo prevalentemente in quelle che riguardano il diritto della famiglia.
- Occorrono chiare basi giuridiche che disciplinino l'iter e gli standard procedurali a garanzia della partecipazione dei minori.
- A livello cantonale, regionale o comunale vanno messi a disposizione interlocutori facilmente accessibili ai quali i minori possano comunicare le loro richieste e proposte. A tale scopo devono essere create le basi giuridiche e stanziare le risorse necessarie.

Miglioramento della partecipazione alle procedure

- È necessario definire le modalità, gli iter e gli standard da applicare per la preparazione e lo svolgimento dell'intera procedura.
- I tribunali e le autorità che svolgono le audizioni devono disporre di risorse sufficienti (uffici, tempo e personale).
- Per i gruppi particolarmente vulnerabili come le vittime di reati o i minori richiedenti l'asilo occorrono rappresentanti specializzati che accompagnino il minore lungo tutto il processo. Questo significa in particolare che la procedura e la rappresentanza legale dei minori devono essere gratuite.

Più programmi di formazione

- Occorrono programmi di formazione sistematici per i collaboratori delle istituzioni interessate, delle autorità competenti e dei tribunali.
- Vanno promossi e portati avanti i programmi di formazione già esistenti e lo sviluppo di programmi di perfezionamento specifici.
- Per rendere i minori consapevoli dei propri diritti, occorre includere i diritti dell'infanzia nei programmi scolastici.

Integrazione dei diritti dei minori nelle istituzioni

- Il diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltati va integrato nelle linee guida delle istituzioni specifiche (autorità di protezione dei minori, uffici scolastici, scuole, attività giovanili).
- La Confederazione e i Cantoni dovrebbero sostenere l'introduzione di sistemi di controllo della qualità dell'attuazione dei diritti dei minori nelle istituzioni statali e non.
- Le istituzioni che svolgono audizioni di minori sono chiamate a elaborare istruzioni e direttive attuative e a designare un servizio responsabile per lo sviluppo della qualità riguardo alla partecipazione dei minori alle procedure.

Organizzazioni specializzate e proposte formative

Organizzazioni specializzate sui diritti del fanciullo e in particolare sull'articolo 12 CDF (in ordine alfabetico)

- **Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU)** www.skmr.ch Assistenza agli organi statali nell'attuazione dei diritti umani in Svizzera mediante studi, convegni, attività d'informazione e proposte formative. La politica dell'infanzia e della gioventù è uno dei temi rilevanti per il CSDU.
- **Juris Conseil Junior (IUKB)** www.jcj.ch Consulenza giuridica e assistenza ai minori nella ricerca di un avvocato (offerta limitata all'area di Ginevra).
- **Educazione e sviluppo** www.globaleducation.ch è un centro di risorse per l'educazione come approccio globale allo sviluppo umano. L'organizzazione auspica una scuola che educi i bambini e gli adolescenti a un comportamento responsabile. I suoi servizi sono destinati principalmente agli insegnanti ma anche agli altri attori del settore educativo.
- **Kinderanwaltschaft Schweiz** www.kinderanwaltschaft.ch Associazione indipendente e interdisciplinare di rappresentanti legali dei bambini («avvocati dei bambini»). Assistenza nella ricerca di un rappresentante legale, miglioramento della tutela dei diritti dell'infanzia e della partecipazione dei minori nei rapporti con le autorità e i tribunali.
- **Défense des Enfants International (DEI)** www.dei.ch è un'organizzazione non governativa indipendente, operante a livello internazionale, creata nel 1979 al fine di promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti dell'infanzia nel mondo. La sezione svizzera esiste dal 1985. Uno dei suoi temi prioritari è quello dei minori in conflitto con la legge.
- **La Lobby svizzera dei bambini** www.kinderlobby.ch si impegna in difesa dei diritti dell'infanzia in Svizzera, chiedendo e promuovendo l'introduzione e il rispetto dei diritti dell'infanzia e cercando di farli meglio conoscere. L'associazione offre, tra l'altro, consulenze giuridiche telefoniche gratuite per i minori.
- **Humanrights.ch** www.humanrights.ch; è una piattaforma informativa sui diritti umani e dell'infanzia; KOMPASS (<http://kompas.humanrights.ch>) è la prima ricca guida online di lingua tedesca per l'educazione dei minori ai diritti umani.
- **Marie Meierhofer-Institut für das Kind Zürich** www.mmizuerich.ch Coaching, supervisione, consulenze per vari gruppi professionali e istituzioni (consulenze specialistiche, di gruppo, organizzative e per la gestione dei conflitti). Consulenze per figli e genitori in caso di separazione o divorzio, sondaggi presso i bambini, conferenze, audizioni di bambini e perizie commissionate da autorità e tribunali.
- **Istituto universitario Kurt Bösch (IUKB)** www.iukb.ch e **Istituto internazionale dei Diritti del Bambino – IDE** (www.childsrights.org) Attivi nei settori dell'educazione e della ricerca, l'IUKB e l'IDE forniscono vari servizi e vengono regolarmente consultati su temi attuali di politica dell'infanzia e della gioventù. Apportano inoltre le loro conoscenze specifiche nell'ambito di organi nazionali e internazionali, quali il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia o vari gruppi d'esperti del Consiglio d'Europa. I due istituti organizzano corsi di formazione e perfezionamento con un orientamento pratico.
- **Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati** www.fluechtlingshilfe.ch Consulenza giuridica, invio di rappresentanti nell'ambito della procedura d'asilo, ricongiungimenti familiari, sorveglianza sistematica della prassi giuridica in materia di asilo, proposte formative e analisi della situazione in determinati paesi.

■ **L'Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri** www.beobachtungsstelle.ch illustra mediante casi concreti e documentati le ripercussioni della legge sull'asilo e della legge sugli stranieri sulla situazione delle persone in questione, informando e sensibilizzando l'opinione pubblica e favorendo i contatti reciproci.

■ **Rete svizzera diritti del bambino** www.netzwerk-kinderrechte.ch Rete di ONG che intendono far conoscere e promuovere l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo in Svizzera. La rete elabora un rapporto «parallelo» delle ONG e provvede al monitoraggio costante dell'attuazione della CDF sul territorio elvetico.

■ **UNICEF Svizzera** www.unicef.ch
L'UNICEF si impegna in tutto il mondo per il bene dei bambini e delle donne e per la difesa dei loro diritti e si adopera in favore dell'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Per far conoscere la CDF, UNICEF Svizzera ha realizzato varie pubblicazioni, contenenti, per esempio, informazioni pratiche sull'audizione dei minori in caso di divorzio destinate ai giudici, ai genitori, ai bambini e agli adolescenti.
www.unicef.ch/de/information/publikationen/kinderrechte

Selezione di corsi di formazione e perfezionamento sui diritti dell'infanzia e in particolare sul diritto di audizione (indicati nella lingua in cui si svolge la formazione e secondo l'ordine alfabetico degli organizzatori)

■ **Hochschule für Soziale Arbeit Luzern** www.hslu.ch/sozialarbeit
CAS Kindesvertretung. Richtet sich an Personen, welche Kinder und Jugendliche in zivil-, verwaltungs- und strafrechtlichen Verfahren vertreten.

■ **Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion** www.iukb.ch
La plupart de ces formations sont organisées en collaboration avec d'autres Hautes Ecoles ou organismes spécialisés dans les droits de l'enfant:

- Master interdisciplinaire en droits de l'enfant MIDE
- MAS in Children's Rights
- CAS Enfants victimes, Enfants témoins: la Parole de l'Enfant en Justice
- CAS en Droits de l'Enfant et Education
- DAS en protection de l'enfance

- Diplôme d'expertises psycho-judiciaires pour enfants et adolescents
- Université d'été autour des droits de l'enfant
- Cours ad hoc sur l'audition des mineurs organisés par différents corps de police

■ **Pädagogische Hochschule Thurgau und Universität Konstanz** www.phtg.ch/weiterbildung/angebot/master-fruehe-kindheit/ Masterstudiengang Frühe Kindheit

■ **Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Zentrum für Menschenrechtsbildung (ZRMB)**, www.dienstleistungen.luzern.phz.ch/zentrum-menschenrechtsbildung
CAS Menschenrechtsbildung sowie weitere Beiträge zur Menschenrechtsbildung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen an der PHZ Luzern und in den Schulen.

■ **Universität Fribourg, Weiterbildungsstelle** admin.unifr.ch/uniform/faces/pages/index.xhtml
Seminare zu Familienrecht, zur Anhörung des Kindes in familienrechtlichen Verfahren usw.

■ **Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW Zürich** www.sozialarbeit.zhaw.ch
Wahlkurs im Rahmen des CAS Kinder- und Jugendhilfe: Fachliche Grundlagen und aktuelle Konzepte

Composizione della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG) nel 2011

Presidente

Pierre Maudet, Master en droit, Maire de la Ville de Genève, Genève

Vicepresidenti

Luca Cirigliano, lic. iur., Richter Bezirksgericht Lenzburg, Niederlenz

Deborah Demeter, lic. sc. sociales, DEA en sociologie, responsable pour le programme «giovani e ambiente» WWF Svizzera, Succursale Ticino, Bellinzona

Membri

Véronique Alessio-Isler, animatrice socioculturale HFS e operatrice sociale scolastica, Oberwil

Stefan Blülle, Leiter der Abt. Kindes- und Jugendschutz des Kantons Basel-Stadt, Basel

Nancy Bodmer, Dr. phil. Psychologin FSP, Leiterin Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitsdiagnostik, Universität Basel, Muri b. Bern

Christoph Conz, insegnante di sport, Responsabile per la formazione e la politica dello sport all'UFSPPO, Olten

Valentina De Bianchi, Master of Arts in scienze sociali, giornalista, Tegna

Claudio Deuel, délégué à la jeunesse de la Ville de Genève, Perly

Patrick Freudiger, Master of Law, Langenthal

Emilie Graff, lic. ès science politique, responsabile di progetto per la politica sociale, integrazione e pari opportunità della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili, Lausanne

Olivier Guéniat, Commandant de la Police cantonale jurassienne, Delémont

Erna Jung, operatrice sociale, Ins

Thomas Kessler, Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung Basel, Basel

Michael Marugg, rete svizzera diritti del bambino, Dübendorf

Marie-Claire Meienberg, Master of Arts in Pädagogik, Teamleiterin des Interventionsteams der Fachstelle für Gewaltprävention der Stadt Zürich, Zürich

Lena Schneller, lic. iur., Giovani liberali radicali / PLR, Küsnacht

Jean Christophe Schwaab, Dr. iur., Segretario centrale dell'Unione sindacale svizzera USS, Riex

Christina Weber Khan, MAS in Children's Rights, Co-Leiterin Geschäftsstelle des Vereins Avvocati per bambini in Svizzera, Zürich

Antonia Wolleb, lic. phil., psicologa, collaboratrice scientifica al Marie Meierhofer Institut für das Kind, Bern

Segreteria

Ufficio federale per le assicurazioni sociali (UFAS)

Effingerstrasse 20

3003 Berna

ekkj-cfej@bsv.admin.ch

www.cfej.ch

Segretarie scientifiche

Andrea Ledergerber Lüber, lic. phil. I

Marion Nolde, lic. ès sc. soc.

Rapporti della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù dal 1996

2009	<p>La sessualità dei giovani nel corso del tempo. Evoluzione, influenze, prospettive La sexualité des jeunes au fil du temps. Evolution, influences et perspectives <i>Jugendsexualität im Wandel der Zeit. Veränderungen, Einflüsse, Perspektiven</i></p>	d/f/i
2007	<p>Giovani e povertà: un tabù da abbattere! Prevenire e combattere la povertà dei bambini e dei giovani Jeune et pauvre: un tabou à briser! Prévenir et combattre la pauvreté des enfants et des jeunes <i>Jung und arm: das Tabu brechen! Armut von Kindern und Jugendlichen verhindern und ihre Folgen bekämpfen</i></p>	d/f/i
2005	<p>... e poi la giornata è finita! Tempo libero, spazio libero e movimento per bambini e giovani ... et puis la journée est finie! Temps libre, espaces libres et mouvement pour les enfants et les jeunes <i>und dann ist der Tag vorbei! Freie Zeit, Freiraum und Bewegung für Kinder und Jugendliche</i></p>	d/f/i
2003	<p>Punti di forza da riconoscere e valorizzare. Prospettive per una politica d'integrazione a misura di bambini e giovani di origine straniera Des atouts à reconnaître et à valoriser. Pour une politique d'intégration adaptée aux enfants et aux jeunes d'origine étrangère <i>Stärken wahrnehmen – Stärken nutzen. Perspektiven für eine kinder- und jugendgerechte Integrationspolitik</i></p>	d/f/i
2003	<p>Dahinden Jeanine, Neubauer Anna, Zottos Eléonore: L'animazione socio-culturale in campo giovanile: situazione attuale e prospettive delle attività con giovani provenienti dalla migrazione, studio del FSM su mandato della CFG e del Servizio di lotta contro il razzismo, SLR, Berna, 2003 Comanda (prezzo: Fr. 9.50): UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna Fax 031 325 50 58, www.bbl.admin.ch/bundespublikationen.</p>	d/f/i
2001	<p>Essere responsabili – condividere le responsabilità. Idee e principi per la partecipazione dei bambini e dei giovani Assumer des responsabilités – les partager. Comment promouvoir la participation des enfants et des jeunes <i>Verantwortung tragen – Verantwortung teilen.</i> <i>Ideen und Grundsätze zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen</i></p>	d/f/i
2000	<p>Fondements d'une politique de l'enfance et de la jeunesse Conception de la Commission fédérale pour la jeunesse Grundlagen für eine nationale Kinder- und Jugendpolitik Positionspapier der Eidg. Kommission für Jugendfragen</p>	d/f

1998	I giovani: vittime o carnefici? Les jeunes: cogneurs ou souffre-douleur? <i>Prügeljugend: Opfer oder Täter?</i>	d/f/i
1997	Quale avvenire senza lavoro? I giovani alla ricerca del loro posto nella società Quel avenir sans travail? Les jeunes à la recherche de leur place dans la société <i>Ohne Arbeit keine Zukunft? Die Jugendlichen auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft</i>	d/f/i
1996	La politique de la jeunesse à un carrefour: perspectives pour la Suisse Jugendpolitik im Wandel: Perspektiven für die Schweiz	d/f
1996	Manifesto per la gioventù '95 Manifeste de Bienne pour la jeunesse '95 <i>Bieler Jugendmanifest '95</i>	d/f/i

I rapporti possono essere comandati presso: Segreteria della CFGI, ekkj-cfej@bsv.admin.ch
o telefono 031 322 92 26. I rapporti degli anni 1998 e seguenti sono disponibili su: www.cfig.ch

Rapporti precedenti il 1996: la lista di tutti i rapporti pubblicati dalla CFGI è disponibile sul sito www.cfig.ch, rubrica «documentazione». Queste pubblicazioni possono essere ordinate presso la Segreteria della CFGI, ad eccezione di quelle esaurite.

Impressum

**Edito dalla
Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFG)**

Membri del gruppo di lavoro «il diritto del bambino di essere ascoltato»

Christina Weber Khan (responsabile)
Luca Cirigliano
Erna Jung
Michael Marugg
Marion Nolde

Traduzioni

Servizio linguistico dell'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali

Dichiarazioni dei bambini e dei giovani, sequenze di immagini

Tratte dal video «Cosa ne pensi?» e dal blog creato in vista
del Seminario di Bienne 2010

Progetto grafico e impaginazione

Ritz und Häfliger, visuelle Gestaltung, Basilea
www.ritz-haefliger.ch

Distribuzione

Commissione federale per l'infanzia e la gioventù
c/o Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Telefono 031 322 92 26
ekkj-cfej@bsv.admin.ch

Il rapporto è disponibile anche sul nostro sito:
www.cfg.ch

Riproduzione autorizzata con menzione della fonte;
copia alla CFG.

Berna, novembre 2011

Dare voce ai bambini, ascoltare quanto hanno da dire e prendere in considerazione la loro opinione – questi sono gli scopi perseguiti dall’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (CDF). Che ne è nella prassi della sua attuazione e in che modo soprattutto la si può migliorare?

Questi temi, analizzati dalla CFG in occasione del Convegno di Bienne del 2010, costituiscono il filo conduttore del rapporto «Ascoltiamo i bambini». In questo rapporto gli esperti ci esortano a ridefinire la relazione tra bambini e adulti, a parlare con i bambini e i giovani anziché parlare di loro e ad attuare con maggiore coerenza i loro diritti di partecipazione nei procedimenti giuridici. Sulla base delle intense discussioni di gruppo condotte dai circa 180 partecipanti al Convegno di Bienne, gli autori presentano inoltre proposte affinché il diritto dei minori di essere ascoltati sia attuato in maniera più efficace. I bambini e i giovani, le cui opinioni sono state raccolte dalla CFG prima del Convegno, hanno potuto anch’essi dire la loro: le loro affermazioni ci danno un’idea di come si sentono percepiti dagli adulti e di come vorrebbero essere ascoltati.

La CFG, prendendo spunto dalle diverse opinioni espresse e dalle raccomandazioni emesse dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo per l’attuazione dell’articolo 12 CDF, ha formulato i suoi postulati ad ambienti politici, istituzioni e specialisti. In uno di questi chiede che i bambini e i giovani siano informati meglio sui loro diritti, poiché solo chi conosce i propri diritti, può farli valere.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS